

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

32.

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 GENNAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	4, 14, 18, 27 34, 39, 42, 43, 44
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3	MELEGA GIANLUIGI	13, 14, 18
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		NICOTRA BENEDETTO VINCENZO, <i>Relatore</i>	3 34, 39, 40, 42, 43, 44
Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (2357)	3	ONORATO PIERLUIGI	3, 29, 35, 36, 38, 41, 45
RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	3, 6, 28, 30, 34 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45	PEDRAZZI CIPOLLA ANNA	30
AGLIETTA MARIA ADELAIDE	8, 10, 11, 30	PONTELLO CLAUDIO	12
CASINI CARLO	31, 32, 36, 41	RIZZO ALDO	32, 37, 39, 41, 45
CIFARELLI MICHELE	28, 38	RUSSO FRANCO	23, 36, 37, 43
DE LUCA STEFANO	12, 30, 36, 39, 42	SPADACCIA GIANFRANCO	24, 27
FELISETTI LUIGI DINO	18, 27, 33, 38, 41, 42, 43	VIOLANTE LUCIANO	10, 11, 12, 30, 32 34, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45
FRACCHIA BRUNO	20		
GARGANI GIUSEPPE	32, 33	Votazione segreta:	
MACERATINI GIULIO	28, 36, 37, 39, 40, 42, 45	RIZ ROLAND, <i>Presidente</i>	45

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,15.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento per la seduta odierna i deputati Bottari, Macis, Bubbico, Bonfiglio, Contu, Reggiani, Del Pennino, Pasqualin e Trantino sono rispettivamente sostituiti dai deputati Boncompagni, Cavagna, Russo Vincenzo, Casini Pier Ferdinando, Azzolini, Ghinami, Martino, Orsenigo e Fini.

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 (2357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1948, n. 398 ».

Come i colleghi ricordano, nel corso della seduta precedente si è conclusa la discussione sulle linee generali del provvedimento; do, quindi, la parola al relatore ed al ministro per le repliche.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Brevemente per dare atto del contributo offerto da tutti i componenti di questa Commissione ad un provvedimento che ha prodotto qualche perplessità ma che, ne conveniamo tutti, mira a rettificare una certa brevità di tempi che il Parlamento aveva dato alla *vacatio*, sulla scorsa appunto di una situazione di fatto che

era stata ben prevista dal Governo ma che il Parlamento, nella sua sovranità, aveva disatteso.

Credo di poter così rispondere a qualche perplessità avanzata dal collega Maceratini dicendo che non vi è stata da parte del Governo una inesattezza dei dati forniti, ma semmai vi è stata per la verità una previsione dei tempi non breve che alla *vacatio* poteva essere data; il Governo, l'ho detto durante la mia relazione, dimostra in questo disegno di legge una coerenza, muovendosi nel filone per cui aveva proposto a suo tempo un anno di *vacatio* rispetto ai sei mesi concessi dal Parlamento.

Devo dare atto a tutti gli intervenuti nel dibattito dell'estrema costruttività degli interventi; ne do atto al collega Cifarrelli, il quale, pur esprimendo delle preoccupazioni, ha dichiarato voto favorevole; ne do atto anche al collega Onorato, il quale ha accennato all'opportunità di riconsiderare il tema e sotto questo profilo si dichiara d'accordo con il testo, limitando la proroga ad agosto invece di novembre.

PIERLUIGI ONORATO. Era un emendamento in via subordinata che condizionava il mio parere.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Essendo un condizionamento al testo, reputo che, se accolto, potrebbe portare il voto favorevole del collega Onorato.

PIERLUIGI ONORATO. Avevo detto chiaramente di no.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Sono d'accordo con le considerazioni che i colleghi Russo e Melega hanno formulato e che hanno trovato anche nel resto della Commissione, sotto certi aspetti, delle valenze; come pure credo vada sottolineata la portata dell'intervento dell'ono-

revoles Bonfiglio che ha creato l'allarme in noi tutti sotto il profilo della necessità della sorveglianza costante sulle scelte operate dal Parlamento, onde evitare appunto che possano interpretarsi alcune azioni dell'opera giudiziaria come fatti che minano la stessa volontà del Parlamento e che sono tesi a boicottare le leggi.

Mi pare anche rilevante il punto di vista del collega Violante circa le perplessità che ha manifestato in ordine alla non certezza del diritto che si avrebbe con una legislazione che modifichi lo *status* del cittadino e quindi, in questo caso, del detenuto; questo anche se si tratta di norme di natura procedurale e che non attingono alla posizione dello *status* del cittadino come in ispecie. Non c'è dubbio però che ci rimane qualche perplessità.

Ringrazio l'onorevole Romano per la sua dichiarazione di voto favorevole e ringrazio anche l'onorevole Reggiani. Infine credo si debba dare atto al ministro Martinazzoli della completezza dei dati forniti, ma anche delle perplessità e delle certezze su alcuni punti, nonché del contributo che ha dato, assieme a noi, di sintesi allo spirito della legge che dobbiamo varare.

Siamo tutti preoccupati dei riflessi di questa legge, perché mette in dubbio una disposizione già vigente; morare una disposizione è sempre un fatto di retrocessione. Tuttavia dobbiamo dire che — dinanzi ad esigenze di ordine pubblico che, tutto sommato, si inquadrano in 1.320 casi esemplificati dai dati forniti dal ministro — l'allarme va circoscritto a questi casi, perché non si può creare così indistintamente un allarme di ulteriore persecuzione nei confronti della popolazione carceraria.

Ringrazio per il contributo che la Commissione ha avuto da parte di tutti i commissari e do atto dell'onestà manifestata da tutte le parti politiche: ritengo che possa essere accolto da parte nostra — lo propongo come relatore — il disegno di legge presentato dal Governo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor presidente,

onorevoli deputati, desidero ringraziare tutti gli interlocutori per la sobrietà della discussione e per lo stile degli interventi anche di quelli più critici, più ostili alla proposta del Governo. Mi è parsa presente in tutti la consapevolezza della complessità e della serietà del problema ed io credo che ognuno si è assunto le proprie responsabilità.

Era inevitabile che nella discussione tornassero motivi di polemica, di forti perplessità e di considerazioni critiche. Ora si tratta di capire a quali conclusioni e determinazioni dobbiamo approdare attraverso questo complesso itinerario.

Anziché prorogare i termini, occorrerebbe accorciare i processi: è questa una esigenza assolutamente condivisa ed è del resto un tentativo che andiamo operando anche attraverso alcune innovazioni normative i cui effetti si prolungano nel tempo.

Non vorrei tornare sulla polemica delle cifre: sotto questo profilo accetto i rimproveri, però credo che non convenga illudersi descrivendo una situazione diversa da quella esistente. Il reperimento e l'elaborazione di queste cifre ha rappresentato un impegno straordinario per il Ministero. Su questo tema, per il futuro, è necessario intendersi meglio in particolare per quanto riguarda l'aspetto del tempo occorrente. Ho sentito evocare la modernità e la consistenza, per esempio, di un centro informazioni come quello della Corte di cassazione.

Accetto, sotto questo profilo, gli appunti critici ma ritengo che convenga guardare in faccia la realtà. Il tema della informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria si pone correttamente se si guarda alla circostanza che non si tratta soltanto di raccogliere informazioni, ma di informatizzare servizi e questo è un problema assai complesso (anche alcune indicazioni contenute nella legge finanziaria sono in questo senso) e noi dobbiamo avere coscienza dei tempi necessari per risolverlo.

Ho ascoltato degli interventi abbastanza ansiosi su quella che qualcuno ha chiamato « svolta » a pochi mesi da una scelta « dirimente ». Non nascondo che si tratta di una correzione per alcuni aspetti

sgradevole però credo di poterla motivare sottolineando che non è vero che si consuma qui una grossa e definitiva correzione di rotta; al contrario, io ritengo che questo aggiustamento, che siamo costretti a fare, sia necessario per salvaguardare una direzione di rotta e gli esiti più decisivi di una scelta che, secondo me, è di non poco momento. Forse non abbiamo calcolato fino in fondo il valore di questa scelta.

Quando sento parlare di sei anni di carcerazione preventiva che la nuova legislazione ha immesso nel sistema, e quindi di un periodo dimezzato rispetto a quello precedente, ricevo solo una informazione rudimentale perché nella scelta fatta c'è qualcosa di più, esiste anche un dato di qualità. I sei anni sono una indicazione, tutto sommato, approssimata per eccesso rispetto a quello che accadrà in pratica.

Non vi è dubbio che, sotto questo profilo, l'approssimazione che era stata calcolata si rivela inesatta e quindi ritengo che la salvaguardia della direzione di marcia intrapresa esige la correzione contenuta nella proposta.

Di qui la ragione dell'indicazione della data del 30 novembre. Su questa data l'onorevole Onorato ha formulato delle riserve, ma il 30 novembre non è una data casuale, poiché deriva da un calcolo sulle proiezioni delle udienze fissate.

Ho considerato tutti gli emendamenti presentati nella precedente seduta e quelli che sono stati presentati questa mattina, dopo di che ho riproposto il testo del disegno governativo con alcune correzioni. Cercando di raccogliere il massimo dei diversi punti di vista, presento un emendamento che sostituisce interamente il testo dell'articolo 1 del disegno di legge del Governo, avvertendo per altro, soprattutto i colleghi della maggioranza, che è un testo non più modificabile. Io mi opporrò a tutti gli emendamenti che verranno presentati perché ritengo che al di fuori di questo limite non riusciremmo più ad ottenere i risultati che intendiamo raggiungere.

Credo sia giusto accogliere le indicazioni che si riferiscono all'esigenza di non coinvolgere gli imputati minorenni in questa proroga, anche considerando il loro numero limitato e quindi la possibilità di adottare, per la scarcerazione, procedure di controllo abbastanza stretto.

Mi è sembrato anche giusto correggere il punto relativo ai reati commessi per finalità di terrorismo, nel senso di includere nel testo governativo un emendamento — presentato dall'onorevole Onorato — che fa riferimento al decreto Cossiga, il quale stabilisce che la proroga vale per questi reati purché si tratti di reati punibili con la reclusione superiore a cinque anni. Da ultimo, mi è sembrato opportuno raccogliere alcune indicazioni emendative provenienti dal gruppo comunista. Tutti ricorderete che vi sono alcuni reati per i quali la legge stabilisce il divieto della concessione della libertà provvisoria: viene dunque aggiunto un secondo comma riguardante la possibilità di concederla per tutti i reati considerati nel disegno di legge, per l'appunto anche per quelli, che per avventura la escludano.

Per chiarezza, do lettura dell'emendamento che mi riservo di presentare interamente sostitutivo dell'articolo 1: « Il termine dei sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7 e 29 della predetta legge, sino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati — la proposta della indicazione dei delitti tentati era giustamente accoglibile in quanto, da questo punto di vista, il testo presentava una lacuna — previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dell'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreché non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Agli imputati ai quali si applica la disposizione che precede la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'onorevole Franco Russo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 1.

1. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il termine dei sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7 e 29 della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la re-

clusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreché non si tratti di persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Agli imputati ai quali si applica la disposizione che precede la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

1. 2.

Gli onorevoli Granati Caruso e Violante hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Al primo comma, all'inizio, premettere le parole: Se sussiste una delle ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

1. 2. 0. 1.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Rizzo hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Al primo comma, sopprimere le parole: 2, ultimo comma.

1. 2. 0. 2.

Gli onorevoli Pedrazzi Cipolla e Violante hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale.

1. 2. 0. 3.

Gli onorevoli Fracchia e Violante hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Tuttavia la proroga non si applica ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costi-

tuzionale diversi da quelli previsti negli articoli 289-bis, 422, 575, 583 del codice penale quando dagli atti del procedimento risulta che l'imputato ha tenuto durante la carcerazione cautelare ed entro il 31 dicembre 1984 comportamenti specifici dai quali il giudice possa inequivocabilmente desumere il rifiuto di ogni forma di violenza terroristica o eversiva dell'ordinamento costituzionale.

1. 2. 0. 4.

L'onorevole De Luca ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato fino al 30 giugno 1985 per gli imputati che abbiano subito una sentenza di condanna anche non definitiva.

1. 3.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato fino al 30 giugno 1985 per gli imputati nei cui confronti sia stata emessa una sentenza od un'ordinanza di rinvio a giudizio e fino al 30 novembre 1985 per gli imputati che abbiano subito una sentenza di condanna anche non definitiva.

1. 4.

Gli onorevoli Maceratini, Trantino e Macaluso hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28

luglio 1984, n. 398, con esclusione per i termini relativi alla custodia cautelare dei minori di cui all'articolo 4 della predetta legge, è prorogato fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti previsti dagli articoli 284, 285, 286, 289-bis, 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

1. 5.

Gli onorevoli Violante, Macis e Ciocci hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, all'inizio, premettere le parole: Se sussiste una delle ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale.

1. 6.

Gli onorevoli Macis, Pedrazzi Cipolla, Granati Caruso e Ciocci hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo le parole: Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 384 *aggiungere le seguenti:* per l'entrata in vigore delle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7, 29 della stessa legge.

1. 7.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo le parole: legge del 28 luglio 1984, n. 398, *aggiungere le seguenti:* , limitatamente all'applicazione dell'articolo 3 della legge stessa.

1. 8.

L'onorevole De Luca ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, sostituire le parole: 30 novembre 1985 per gli imputati di *con le seguenti:* 30 giugno 1985 per coloro

i quali hanno avuto una sentenza di condanna non definitiva per.

1. 9.

All'articolo 1, sostituire le parole: 30 novembre 1985 per gli imputati di *con le seguenti:* 30 giugno 1985 per coloro i quali hanno avuto una ordinanza o una sentenza di rinvio a giudizio e al 30 novembre 1985 per coloro i quali hanno avuto una sentenza di condanna non definitiva per.

1. 10.

All'articolo 1, sostituire le parole: 30 novembre 1985 *con le seguenti:* 31 luglio 1985.

1. 11.

Gli onorevoli Onorato, Mannuzzu e Rizzo hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, le parole: punibili con la reclusione superiore nel massimo ad anni cinque.

1. 12.

Gli onorevoli Rizzo, Mannuzzu, Onorato e Nicotra hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

Nel caso in cui la scadenza del termine della carcerazione preventiva è prorogato ai sensi del comma precedente, l'autorità giudiziaria, valutata la personalità dell'imputato e le circostanze del fatto, può sempre concedere la libertà provvisoria.

1. 13.

Gli onorevoli Fracchia, Bochicchio Schelotto e Granati Caruso hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

La scarcerazione può essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale.

1. 14.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Probabilmente ripeterò cose già dette. Credo, però, che il provvedimento lo meriti perché è molto grave ed importante toccando un momento fondamentale della convivenza civile, cioè quello della privazione della libertà in conseguenza all'aprirsi di procedimenti penali. Si tratta di un momento in cui la responsabilità dello Stato assume la massima importanza ai fini della tutela di diritti altrettanto importanti.

Desidero rimarcare forse per l'ennesima volta — credo, comunque, che non sia mai sufficiente — che nuovamente il Parlamento operi in uno stato di non libertà — tra virgolette — esistendone, al contrario, uno di condizionamento. Questo non è un Parlamento sovrano ma un Parlamento sul quale campagne di stampa ed interessi costituiti al suo esterno premono rispetto a decisioni assunte in precedenza, riuscendo in pochi mesi a farne modificare il segno. Credo, infatti, che l'elemento più grave di questo provvedimento consista proprio nello sconvolgimento del senso della legge approvata nel luglio scorso; un senso ben preciso, di svolta rispetto al percorso legislativo seguito da dieci anni a questa parte e che va sotto il nome di « legislazione d'emergenza ». Non dimentichiamo che quest'ultima ha man mano negli anni provocato enormi guasti. Questa osservazione non viene fatta da noi per estremismo, ma perché, dopo l'approvazione di ogni legge di quel tipo avevamo previsto quei guasti per lo Stato di diritto e per l'amministrazione della giustizia che si sono puntualmente verificati.

Rispetto a tali guasti ultimamente era maturata una certa consapevolezza: il provvedimento la cui entrata in vigore si vuole rinviare non è, infatti, nato a luglio, avendo iniziato il proprio iter un anno prima. L'estate scorsa non ci si trovava, dunque, di fronte ad una nuova situazione d'emergenza perché si sapeva be-

ne che esisteva un ampio dibattito sulla necessità — riconosciuta da tutti i gruppi politici — di abbandonare quel percorso. In quel periodo tutti affermavano che si era di fronte ad una grande svolta necessaria per sanare i guasti provocati allo Stato di diritto dalla legislazione d'emergenza; tra questi vorrei in particolare ricordare la previsione di una carcerazione preventiva che arrivava ad undici anni e più, la legge sui pentiti ed altre norme che avevano capovolto principi fondamentali del diritto quale, ad esempio, quello della presunzione di innocenza che era diventata presunzione di colpevolezza. Non dobbiamo dimenticare che in questi anni della carcerazione preventiva è stato fatto uso in funzione della ricerca delle prove, usando parallelamente la cosiddetta « aggravante Cossiga » per i reati di associazione: cosa, questa, denunciata da molte parti politiche se non da tutte. In conseguenza di ciò le degenerazioni si sono estese anche all'amministrazione della pena. Tant'è che, con un procedimento non molto regolare né consono alla legge di riforma per il funzionamento delle carceri, approvata nel 1975, si è arrivati ad una estensione dell'articolo 90, cioè alla costituzione della specializzazione della pena nonché alla costruzione di « braccetti » che sono stati per molto tempo la sede in cui, sulla base di un'ipotesi generica di reato, venivano detenute in carcere, in situazioni non accettabili, certe persone solo in funzione di un loro pentimento.

Tutte queste cose non possono essere cancellate né si può tranquillamente riproporre un sistema di questo tipo, facendone rientrare la filosofia attraverso il disegno di legge in discussione. Anche una volontà di questo genere è un segnale lanciato verso l'esterno: l'esame del provvedimento, infatti, procede sotto la pressione della stampa, così come si è verificato l'estate scorsa durante quella « campagna di agosto » che si è scatenata all'indomani dell'approvazione della legge, tutta basata su titoli del tipo: « Usciranno diecimila pericolosi detenuti »! Analogamente oggi si legge che 1.324 detenuti pe-

ricolosi usciranno il 1° febbraio. Nuovamente, dunque, si stravolgono i fatti e le cose dette giovedì scorso in quest'aula al fine di premere per l'approvazione del disegno di legge.

Tutto ciò non è accettabile e conferma la nostra analisi dell'istituzione « Parlamento », della sua mancanza di rappresentatività e della non democraticità del sistema; analisi che ci ha portati ad assumere un certo codice comportamentale mirante a non legittimare la funzione di questo Parlamento.

Leggendo i giornali, sia in agosto sia in questo periodo, ho avuto la sensazione di essere ritornata ai tempi del *referendum* sulla legge Reale, in cui l'argomento che veniva esposto era: usciranno dal carcere Curcio e Concutelli? Si trattava di un terrorismo di stampa, un terrorismo che veniva attuato nei confronti dell'opinione pubblica per non andare a dibattere serenamente sulla stampa i veri motivi del contendere. Pertanto la mia parte politica, che aveva proposto quel *referendum*, aveva già previsto la degradazione *in itinere* scaturente da questa legge e da una tale amministrazione della giustizia.

E allora, di fronte alla proroga che viene proposta oggi, mi trovo in una situazione di imbarazzo. Il ministro parla oggi di 1.324 detenuti, ma anche alla riapertura dell'attività giudiziaria ha parlato di 1.300 detenuti; ciò fa ritenere che non vi sia stato alcun provvedimento per accelerare l'*iter* dei processi per far fronte a questa necessità. Poiché un cittadino, fino a prova contraria, è presunto innocente, sul tema della carcerazione preventiva non si può percorrere la strada delle proroghe. Il ministro ci assicura che non vi sarà un'altra proroga, ma troppo spesso per vari provvedimenti, in questa Camera ed in questi anni, abbiamo sentito dire « non si prorogherà più »; ma sappiamo pur sempre che in questa materia oggi accettiamo la filosofia che i fatti ci costringono alla proroga e nulla esclude, al di là della buona volontà del ministro, che i fatti a novembre ci possano costringere ad una nuova proroga. Credo che questo principio sia inaccettabile.

Devo dire un'altra cosa che mi ha abbastanza preoccupata: si tratta dell'affermazione del collega Violante, il quale ha detto che questo è un provvedimento che riguarda dieci o comunque poche persone realmente pericolose. Questo lo ricordo, l'ho sentito bene e non credo di essere sorda.

LUCIANO VIOLANTE. Ho detto che il provvedimento varrebbe anche se fossero dieci persone.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Avevo capito male il senso dell'affermazione del collega Violante.

Per quanto riguarda il merito della proroga, cui mi soffermerò più avanti, devo dire che così come è stata annunciata non cambia molto se non il problema dei minorenni, perché è un problema di filosofia e di fondo che credo vada ribadito; di qui la nostra contrarietà assoluta.

Sono anche un po' scandalizzata di come facilmente tutti i colleghi che si erano espressi — come parte politica e come singoli deputati — a favore di questo provvedimento, oggi siano pronti a rivedere la loro posizione senza comprendere che, in realtà, si tratta di una svolta assoluta, una svolta dopo anni di dibattito sull'uscita dall'emergenza. A partire da questo dibattito e dalle cose affermate nella società civile, anche dalle espressioni di alcune forze politiche, almeno a parole, sulla stampa, si è visto un cambiamento estremamente tollerante ed estremamente proficuo dei detenuti nelle nostre carceri; non solo da anni non esistono più momenti di tensione e di violenza, ma da anni i giusti diritti che vengono rivendicati all'interno del mondo carcerario vengono rivendicati attraverso dimostrazioni non violente.

Devo dire che ovunque ho colloquiato, anche in questa fase di lotta non violenta, e quindi politica, di rivendicazione, ciò che veniva rivendicato da tutti era, al di là del miglioramento del trattamento, che è disumano — sottolineo tre volte disumano — la certezza, l'acquisto della certezza; il problema è di uscire da questo stato di arbitrarietà in cui ci troviamo sia rispetto

all'amministrazione della giustizia, sia rispetto proprio allo *status* carcerario, allo *status* detentivo. Devo dire che fra le tante cose che sono state dette qui, proprio in relazione a questo problema della certezza, vi è stata una affermazione del collega Reggiani che ci ha fatto riflettere; egli, infatti, ha detto che questo provvedimento in fondo deve essere approvato, perché ciò che va ribadito è che occorre dare fiducia all'amministrazione della giustizia.

Non sono in via di principio contraria a questa affermazione del collega Reggiani, né voglio fare di tutta *puta* l'erba un fascio. Devo però dire che la fiducia nell'amministrazione della giustizia si deve fondare su una certezza del diritto che passi attraverso l'amministrazione della giustizia; ma questa certezza non vi è e significativamente nel momento in cui viene rimessa in discussione, abbiamo momenti di amministrazione della pena come la sentenza del processo di Trani. Non voglio entrare nel merito di ciò che personalmente non mi fa avere una grande fiducia nell'amministrazione della giustizia.

Girando nelle carceri casi di questo genere sono frequenti: vi sono istruttorie lunghissime chiuse l'ultimo giorno possibile, vi sono detenuti che a volte dicono di essere stati un anno senza essere interrogati dal giudice. Questi casi sono molto frequenti. Vi è una vistosa distorsione e rispetto ad essa il provvedimento di luglio non voleva andare solo ad incidere sul tema della carcerazione preventiva e sulla diminuzione dei termini, ma voleva invertire quei principi che si erano affermati grazie anche all'uso distorto che della carcerazione preventiva è stato fatto in questi anni, voleva tutelare il diritto del cittadino detenuto — che è innocente fino a prova contraria — che in questi anni è stato assolutamente distorto ed in molti casi, purtroppo molti, assolutamente calpestato.

Circa le correzioni proposte dal ministro, devo dire che il problema non è se prorogare fino a novembre o fino a luglio, ma è che oggi dovremmo essere in grado

di non prorogare e ci dovrebbe essere un convergere verso questo tentativo di superamento dell'emergenza, con una volontà politica da parte del Parlamento, ma anche di altri organi dello Stato e di altri momenti dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese.

Devo dire che mi sembra (non sono una giurista e non sono una esperta di diritto) che i reati che sono stati inseriti nella proroga sono quelli per i quali vi era stata una abnorme durata della carcerazione preventiva. La proroga quindi interviene per tutti quei reati per i quali si è dibattuto in passato e si è posto effettivamente un problema, e non per il reato del « furto dell'arancia ».

In tal senso questa legge è una truffa perché parte da casi specifici.

C'è un altro aspetto che mi lascia perplessa: il testo della legge prevede dei reati precisi, ma poi vi si indicano « delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ». Faccio osservare questo ora per lealtà, ma il problema può essere sollevato in seguito tramite l'impugnazione della legge per incostituzionalità.

Non riesco a capire esattamente a che cosa ci si vuol riferire. Ricordo che nella storia della legislazione speciale del nostro paese noi abbiamo avuto l'« aggravante Cossiga » che ha funzionato nei confronti di tutta una serie di reati specifici e che poi nei fatti è diventata reato a sé stante. Nella « legge Cossiga » si parlava di « ...finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico... »; oggi viene inserita nel nostro ordinamento una nuova categoria di reati relativi a « delitti commessi per... eversione dell'ordinamento costituzionale ». In base a questo viene inserita una serie di reati — attentato contro la Costituzione dello Stato; insurrezione armata contro i poteri dello Stato; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; cospirazione politica mediante associazione in banda armata — reati presi in considerazione dal codice penale, in particolare dal capo II: « Dei delitti contro la personalità interna dello Stato ».

Il ministro avrebbe dovuto specificare quali reati intendeva includere nella proroga, altrimenti la dizione usata nella legge di cui discutiamo non ha un riferimento specifico nel nostro codice. Questo potrebbe portare a delle gravi conseguenze soprattutto se si pensa che la legge certamente non è a favore degli imputati o dei detenuti.

LUCIANO VIOLANTE. L'articolo 11 della legge n. 304 del 1982 stabilisce l'equiparazione tra ordinamento costituzionale e democratico, infatti così recita: « Alla espressione "eversione dell'ordinamento democratico" usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale" ».

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Fatta questa precisazione vorrei dire che l'unico emendamento che ritengo di dover appoggiare è quello del collega Russo tendente a sopprimere la legge.

Credo che ci saranno dei pesanti contraccolpi rispetto alla decisione che questa Commissione prenderà sia a causa del dibattito in corso per l'uscita dall'emergenza sia per la svolta che tutti auspicavano e che ci avrebbe portato ad un ritorno entro le regole del diritto. Abdicare sul primo punto significa nei fatti abdicare su tutto e potenziare quelle spinte di fermezza e di mantenimento dell'emergenza a tutti i livelli, non solo nell'amministrazione della giustizia ma anche in quella penitenziaria. Questo è un fatto grave anche perché in questi mesi vi era stato qualche segnale di uscita dall'emergenza e da una amministrazione « ingiusta » della giustizia. Questo segnale era intervenuto anche all'interno delle carceri (in contrasto con le influenze negative di questi ultimi anni), nei rapporti fra l'esterno e l'interno del carcere.

La decisione che prenderemo porterà delle ripercussioni anche in termini di rassegnazione e di abbassamento del livello di fiducia nelle istituzioni all'interno delle carceri, ma anche nel paese. Vorrei ricor-

darvi che questa legge è stata la conseguenza di un impegno che ha avuto ad emblema il caso Tortora nel quale molta gente del nostro paese si è riconosciuta e si è posta il problema della necessità di tutela rispetto alla giustizia.

Io penso che noi oggi diamo un segnale assolutamente negativo ed in un certo senso pericoloso i cui effetti non valutiamo, come non abbiamo valutato, negli anni passati, le conseguenze dell'inserimento della legislazione d'emergenza nel nostro ordinamento.

STEFANO DE LUCA. Scusandomi di non aver partecipato, per ragioni di salute, alla riunione di giovedì scorso, intervengo nel corso della discussione dell'articolo 1 per non far mancare la parola del gruppo liberale data anche la posizione che assumerò e che non è favorevole al disegno di legge. Dico subito che non credo si possano sollevare problemi di solidarietà di maggioranza di fronte a questioni del tipo di quella di cui si discute.

LUCIANO VIOLANTE. Ieri il Presidente del Consiglio ha detto una cosa diversa.

CLAUDIO PONTELLO. Cosa che, per altro, il partito che l'onorevole De Luca rappresenta ha approvato.

STEFANO DE LUCA. Onorevole Violante, la ringrazio di avermi ricordato questo particolare, ma ciò non toglie che io devo ribadire che non si possono fare discorsi di maggioranza su problemi di questo tipo che attengono a questioni di principio, quale la certezza del diritto che rischia di diventare « incertezza del diritto ».

Non è possibile, a mio avviso, cambiare una legge prima ancora che abbia potuto spiegare i suoi effetti. Ciò costituirebbe un precedente grave di cui avremmo certamente occasione di pentirci. Personalmente avevo avuto l'impressione che si fosse usciti dalla logica dell'emergenza: evidentemente mi sbagliavo perché il provvedimento in discussione ad essa ci riporta.

È vero che non si devono sottacere le considerazioni svolte dal ministro in

ordine all'allarme sociale derivante dalla scarcerazione di 1.300 persone detenute. Si tratta di considerazioni che, per altro, non sfuggono a nessuno, ma analogamente non sfugge che il rapporto tra 1.300 detenuti e la popolazione carceraria, che ammonta a circa 50 mila detenuti, è un rapporto, se non insignificante, quanto meno non in grado di destare un allarme sociale di grande portata; certamente non tale da non consentire la attenta sorveglianza dei detenuti messi in libertà. Questo aspetto del problema era stato da noi posto in luce nel corso della discussione della legge sulla carcerazione cautelare; più volte, in Commissione e in aula, fu chiesto al ministro di fornire elementi più precisi in ordine ai procedimenti in corso ed alle conseguenze eventualmente derivanti dalla *vacatio legis*. Il fatto di riconoscere che abbiamo sbagliato nel fare le previsioni — ed abbiamo sbagliato perché non c'erano i dati — non può costituire ragione sufficiente e valida per aumentare quella sfiducia che detenuti e non hanno verso il Parlamento. Temo, inoltre, che, aprendo oggi una strada di questo tipo, rischiamo di non poterci in futuro sottrarre ad una serie successiva, e probabilmente interminabile, di proroghe.

Posto che la soluzione del problema che abbiamo dinanzi non è nelle nostre mani, ma in quelle della magistratura, che nel periodo di tempo che ha avuto a disposizione non è stata in grado di esaurire l'arretrato, l'apertura di un varco di questo tipo, potrebbe farci trovare di fronte ad una situazione analoga, o forse volutamente più grave, al momento dello scadere della proroga. Cosa cambierebbe? L'allarme sociale non sarebbe identico a quello di oggi? Non penso si possa procedere per tentativi: la legge, per quelle caratteristiche di certezza e di genericità che deve avere, non può essere « provata » per fasi successive; analogamente il Parlamento non può farsi carico delle disfunzioni di altri organi dello Stato.

Credo sarebbe atto di debolezza del Governo e del Parlamento non tener conto del clima esistente nel paese e nelle carceri e delle aspettative che la legge sulla

carcerazione preventiva aveva creato. Non vorrei che qualche collega, che al momento dell'approvazione di tale legge aveva scoperto in sé una vocazione progressiva verso una legislazione più civile, abbandonasse oggi quella strada, dimostrando, quindi, che dietro al provvedimento in discussione si nasconde la volontà di tornare indietro rispetto alle scelte compiute e considerate da tutti scelte di civiltà. Dato che nel paese la presunzione d'innocenza era diventata presunzione di colpevolezza e che alcuni magistrati — per fortuna pochi — avevano ritenuto di trasformare la carcerazione preventiva in espiazione preventiva di pena, abbiamo voluto ribadire che il principio della presunzione d'innocenza rimaneva fermo e che conseguentemente la carcerazione cautelare aveva un diverso significato da quello purtroppo invalso.

Alla luce di queste considerazioni, desidero brevemente illustrare gli emendamenti da me presentati, precisando comunque che rappresentano un'ipotesi subordinata rispetto a quella della non approvazione del testo presentato dal Governo. Tali emendamenti, in ogni caso, tendono a fare una distinzione tra detenuti che sicuramente rappresentano, se scarcerati, un pericolo per l'ordine pubblico più elevato di altri, cioè detenuti che hanno subito una sentenza di condanna in altre sedi (per i quali, anche per i meccanismi dell'appello e del ricorso per cassazione, i termini della carcerazione preventiva potrebbero andare oltre il 30 novembre) e detenuti che hanno avuto soltanto un rinvio a giudizio. C'è una incongruenza nel nostro ordinamento quando si considera definitivo il detenuto il quale è ricorrente e questo contravvenendo ad un principio vigente nel nostro ordinamento civile per il quale sono esecutive le sentenze di secondo grado; ciò porta una conseguenza rilevante, che è quella appunto di allungare ulteriormente i termini in attesa del processo di cassazione. Riteniamo che per tipo di detenuti potrebbe essere stabilito questo slittamento.

Abbiamo presentato inoltre un'altra serie di emendamenti che si fanno carico di

un altro problema; abbiamo qualche dubbio di costituzionalità in ordine alla formulazione di questo articolo, che prevede lo slittamento, per così dire, soltanto per alcuni tipi di reato (e non entro nel merito di quali). Questo a mio avviso può dar luogo, e dà senz'altro luogo, ad una disparità di trattamento tra alcuni imputati ed altri, tra alcuni reati ed altri, quindi tra alcuni soggetti ed altri. Per evitare questa disparità di trattamento, questa palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, abbiamo presentato una serie di emendamenti che prevedono lo slittamento per tutte le ipotesi possibili e non soltanto per alcune ipotesi nominali. Tra l'altro questa indicazione rimuove così un altro pericolo, quello cioè per cui basterebbe cambiare l'imputazione per prorogare di fatto i termini anche nei confronti di coloro che non rientrano nelle ipotesi previste da questo articolo.

Ora, ripeto, pur non sottovalutando l'importanza del problema anche sotto il profilo delle giuste preoccupazioni di alcune famiglie di vittime di gravi reati, tuttavia, proprio per quella ragione che pacatamente mi sono sforzato di esporre, vorrei invitare il ministro e soprattutto i colleghi a riasaminare con pacatezza la questione, proprio e soprattutto per la credibilità del Parlamento, il quale, prima ancora che una legge espliciti i suoi effetti, la cambia, certamente non fornendo così grande prova di credibilità.

In questo senso ritengo che sarebbero accoglibili e sono accoglibili gli emendamenti da noi presentati, perché rappresentano un punto di mediazione realistico tra le aspettative e questi principi che non dobbiamo mai abbandonare.

GIANLUIGI MELEGA. Penso che l'intervento del collega De Luca, appena concluso, onori il Parlamento per aver dimostrato che non è sempre da ritenersi per scontato l'atteggiamento di un deputato o di un gruppo quando si toccano nella discussione dei valori di enorme importanza, come quelli relativi ai diritti civili primari che sono toccati da questo disegno di legge come da altri.

Il problema, signor ministro, della libertà personale dei cittadini non può essere oggetto — e mi scuso se enfatizzo i toni del mio intervento — di una leggina, magari approvata nel chiuso della Commissione, in condizioni praticamente di « sconoscenza » dei dati; se noi radicali non avessimo chiesto la pubblicità dei lavori, evidentemente già questo tipo di discussione non sarebbe stato possibile.

Allora, signor ministro, non a caso le avevamo rivolto, il giorno in cui svolgemmo la discussione generale su questo disegno di legge, un invito, che era l'invito a non allarmare con cifre e con valutazioni non confortate dalla sostanza dei fatti l'opinione pubblica; puntualmente, il giorno successivo alla nostra discussione, i maggiori giornali hanno titolato in prima pagina: « 1.300 supercriminali stanno per andare in libertà ». Questa è una forma di terrorismo politico; so cosa sta per dire e glielo voglio impedire, voglio dirle quello che penso. Sappiamo benissimo che se il Governo fosse intervenuto in prima persona nella esposizione dei dati ed a confrontarsi con altre forze politiche di opposizione sui mezzi di comunicazione, questo tipo di terrorismo — perché si tratta di terrorismo — non si sarebbe verificato.

È chiaro che se si prendono i dati nella loro nudità, così come vengono citati dal rapporto delle cifre presentate, qualsiasi giornalista, anche per fare un titolo di prima pagina particolarmente allettante per il pubblico, dice: 1.300 supercriminali. Vuole che le porti i ritagli dei giornali?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Cosa c'entro io con i giornali? Questo non lo capisco.

GIANLUIGI MELEGA. Lei ha sottovalutato l'importanza che ha — gliel'ho già detto, ma vedo che è stato inutile — nell'opinione pubblica il modo in cui si presenta l'azione di Governo. È evidente che se lei fa un certo tipo di azione di Governo, ma all'opinione pubblica questa azione appare nei mezzi di comunicazione — che sono gli strumenti che portano a conoscenza

dell'opinione pubblica quanto il Governo fa — improntata in un certo modo, qualsiasi tipo non solo di informazione o di scelta parlamentare, ma anche di conseguenza a livello sociale, dipende da quella presentazione.

È chiaro che qualsiasi cittadino benpensante, di fronte al fatto che la nostra discussione dell'ultima volta sia presentata sui giornali, se vogliamo meno scandalistici, e sui normali mezzi di comunicazione, come una discussione che sta per preludere — se non viene approvato il disegno di legge del Governo — all'uscita in libertà provvisoria di 1.300 supercriminali, se non è egli stesso un supercriminale, certamente si preoccupa.

Questa è la realtà, signor ministro; perché lei crede che avremmo avuto tanta differenza di opinioni anche all'interno della stessa maggioranza? Mi riferisco agli interventi del collega Testa, socialista, nella precedente seduta; avrei voluto parlare dopo l'onorevole Felisetti per conoscere la sua opinione. È chiaro che siamo di fronte ad una alternativa tra la concessione di una proroga e l'uscita immediata di 1.300 supercriminali; credo che le opposizioni che vengono da così tante e diverse parti politiche forse potrebbero essere attenuate. Ma lei sa benissimo che la situazione non è in questi termini.

Il collega Violante è intervenuto sulla citazione fatta dalla compagna Aglietta nel suo intervento, ma io ricordo benissimo che Violante stesso ha detto, in maniera discorsiva, che questa legge permette la uscita di un numero molto ristretto (una decina) di persone o cittadini che si trovano in condizioni di restrizione.

Se questa è la realtà, signor ministro di grazia e giustizia, è anzitutto suo interesse e non nostro far sapere di che cosa realmente si tratta.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho mai usato la parola « supercriminali ». Le ho dato solo le notizie che da mesi mi sta chiedendo e per le quali mi rimprovera.

GIANLUIGI MELEGA. Io la rimprovero perché mi sembra strano che lei, che è

persona fine ed abile, una delle persone più adatte a ricoprire l'incarico di ministro di grazia e giustizia, non capisca la differenza tra quanto io le chiedo e quanto lei mi dice. Io le chiedo, per esempio, perché lei, che come autorevole rappresentante del Governo può farlo, non chiede alla Rai di fare un dibattito su questo tema; o, ancora, perché questo problema non è oggetto di una conferenza stampa, di un convegno, dove le diverse posizioni ed interpretazioni dei dati numerici (che non possono essere affidate ad un qualsiasi cronista) siano svolte al massimo livello collettivo.

E questo non sarebbe utile a noi ma soprattutto a lei che si troverà ad essere bersaglio di tutti quei magistrati che ritengono che questo sia un disegno di legge estremamente lassista. Lei dovrebbe portare questo problema, nei suoi termini reali, a conoscenza della gente in un confronto con gli oppositori o con i contraddittori (mi sembra che l'andamento della discussione abbia dimostrato che non esiste la divisione tra forze di Governo e oppositori, esistono solo dei contraddittori).

Portare a conoscenza della gente i numeri non è un'opera di informazione in quanto questi hanno bisogno di una interpretazione da parte di chi, come lei, è in grado di farlo. Lei sa benissimo che molti argomenti dell'attualità politica, se non vengono dibattuti in termini molto ampi ed approfonditi, non diventano patrimoni della coscienza politica collettiva. Sicuramente prima di questa discussione neanche noi conoscevamo i termini del problema.

E così anche all'interno della Commissione giustizia della Camera dei deputati, quando si affronta un argomento di questo genere, è indispensabile portarlo a conoscenza dei cittadini, altrimenti il problema non viene risolto se non attraverso i provvedimenti-tampone che sono la iattura, la tache dello Stato.

È stato dimostrato anche in altre occasioni che i provvedimenti tampone e le proroghe sono comunque negativi, valga per tutti l'esempio della legge Merli che

se fosse stata applicata quando fu votata, avrebbe avuto ben altro effetto rispetto a quello che ha poi avuto nella storia, attraverso la votazione delle proroghe.

Io vorrei che lei non intendesse questo come un intervento puramente distruttivo od ostruzionistico, che cerca di metterle dei bastoni tra le ruote. Io sono uno dei parlamentari che si è più occupato del problema delle carceri e quindi so quanto questo argomento sia importante non solo per i detenuti, ma per lo Stato. Lei potrà domani avere inflitto a 1.300 detenuti una condizione di restrizione in vincoli prolungata che provocherà un problema personale grave per loro e per le loro famiglie, sarà questa una lesione gravissima, ma lo sarà soprattutto nei confronti dello Stato di diritto.

Questo disegno di legge che lei presenta non è altro che la codificazione degli abusi di diritto commessi dal Governo e dall'amministrazione della giustizia e che possiamo chiamare, se non « opera di Governo », opera di funzionari e di rappresentanti dello Stato di cui il Governo è politicamente responsabile.

Non essendo riusciti (e non sto a vedere di chi è la colpa) ad organizzare una efficace amministrazione della giustizia, lei ha presentato questo disegno di legge. Prorogare una deroga era esattamente quello che il Parlamento aveva deciso di non fare. Uno dei principali nodi della legge era costituito dalla data dell'entrata in vigore, anzi della conclusione della legislazione d'emergenza per quanto riguarda la carcerazione preventiva. Ora lei ci viene a dire che, se non si proroga niente, si provoca un allarme sociale, come se questa evenienza non fosse stata presa in considerazione dal Parlamento. Durante il dibattito erano stati proposti diversi periodi di tempo: zero mesi, sei mesi, un anno. Si era poi deciso per l'ipotesi di sei mesi.

Questa è la scelta del Parlamento. Quali sono allora, signor ministro, i fatti nuovi intervenuti che l'hanno indotta ad una revisione di una decisione parlamentare precedentemente assunta? Il fatto più importante sarebbe che in alcune sedi -

e sottolineo « alcune » — di tribunale e per alcuni tipi di reato — ed anche dell'importanza di questo dato bisogna tener conto — si è verificata una condizione in base alla quale, se un disegno di legge o il decreto che lei minaccia non passassero, potrebbe uscire in libertà provvisoria un certo numero di detenuti. Ma quali sono queste sedi intasate? E perché lo sono? Perché, ad esempio, a Bolzano o a Firenze questo fenomeno non desta preoccupazioni? Perché, evidentemente, esiste una situazione specifica — che è inutile nascondere — delle città di Napoli, Palermo, Roma. Non crediamo possibile, però, che solo in virtù di questo fatto si assumano decisioni così gravi; in virtù, cioè, del fatto che in queste sedi, a causa della azione — o meglio della « non azione » — di alcuni magistrati non si portano a termine certi processi. Tutti sappiamo, infatti, che questi ultimi vengono istruiti in modo tale da rendere impossibile la loro conduzione al dibattimento entro un termine ragionevole di tempo. Mi riferisco ai cosiddetti maxiprocessi la cui istruzione crea una situazione molto difficile ai fini di una corretta amministrazione della giustizia.

Il fatto che sia comodo risolvere il problema in questo modo non può essere giustificazione valida per la presentazione del disegno di legge. Il Parlamento aveva stabilito che entro una certa data bisognava fare certe cose; non essendo riusciti a farle si vuol risolvere tutto con una proroga. Credo che questo sia sbagliato e che lo sia soprattutto per il modo in cui si dialoga con i magistrati ai quali bisognerebbe spiegare che i problemi non stanno in questi termini. So, per averla sentita personalmente — e questo va a suo onore — che lei, signor ministro, nelle sedi della magistratura porta le esigenze delle scelte politiche e nelle sedi politiche quelle di alcuni settori della magistratura. Ripeto che questo va a suo onore perché bisogna riconoscere — e non certo per glorificare troppo questo suo comportamento pur commendevole — che le fa fare la parte del cireneo impopolare. In ogni caso ed a un certo punto bisogna

scegliere; bisogna dire che noi, come rappresentanti della nazione, vogliamo che questo problema sia risolto in un certo modo.

La questione, come lei giustamente ha detto, non si appunta tanto sulla strategia di fondo quanto sulla necessità di una correzione di rotta in termini temporali. Penso comunque che, a prescindere dall'accordo possibile tra me e lei, si debba verificare l'accordo di tutti sulla scelta di fondo e cioè sul fatto che la carcerazione cautelare non può andare oltre determinati limiti, quale che sia il reato per cui il cittadino è ristretto. Si tratta di farlo capire soprattutto all'opinione pubblica ed anche a coloro che, forse per mancanza di informazione ragionata — e sottolineo « ragionata » — pensano che una scelta diversa del Governo e delle forze politiche comporterebbe allarme sociale.

Credo non vada a demerito di nessuno se da questa Commissione uscirà una decisione che vanifica — diciamo pure — quella iniziale del Governo. Mi auguro che si orientino verso questa direzione anche gli altri gruppi politici, anche il gruppo della democrazia cristiana: ho ascoltato con interesse l'intervento del collega Bonfiglio e sono curioso di sentire cosa diranno, alla luce delle decisioni del Governo e di quelle di alcuni componenti la maggioranza, i compagni comunisti, gli indipendenti di sinistra e l'onorevole Felisetti che interverrà tra poco.

L'individuazione di una scelta di tipo non banalmente scontato, qual è la comoda proroga, e politicamente motivata può spingere tutte le forze politiche a farsi carico di portarla a conoscenza dell'opinione pubblica. Questo si deve fare, signor ministro, se si vuole che ad un atto legislativo corrisponda una crescita civile della collettività. Bisogna spiegare che il problema non è quello della liberazione di 1.300 persone seppur criminali, bensì quello a seguito della cui valutazione, all'interno del Governo di un paese democratico, si ritiene che si possa anche correre qualche rischio rilasciando qualche detenuto che non poteva più essere tenuto in carcere con altre motivazioni, piuttosto

che calpestare alcuni diritti fondamentali. È in questo modo che si fa crescere la gente nella convinzione della necessità di mantenere fermi alcuni diritti civili. È in questo modo che si può far respirare un altro tipo di aria nelle carceri, facendo capire che queste non sono scelte di un regime dittatoriale o cieco che impone certe regole per poi modificarle quando non gli fanno più comodo, bensì di un sistema che valuta attentamente le situazioni e che premia — tra virgolette — un certo atteggiamento dei detenuti del quale non si può non tener conto, tant'è che ha rappresentato uno degli argomenti alla base della discussione sulla necessità di ridurre la carcerazione cautelare.

Se queste scelte dovessero essere compiute senza portare a conoscenza dell'opinione pubblica questo dialogo, questo dibattito politico che abbiamo cercato di fare fuori dagli schieramenti; se tutta questa ricchezza di dibattito non verrà portata fuori, nelle carceri e sui teleschermi delle famiglie, ci si troverà a dover gestire una situazione più difficile di quanto lo sarebbe stata se ciò fosse avvenuto.

Un esempio in questo senso è quello del dibattito sulla fame nel mondo: di questa non si parlava, non se ne sapeva niente. Poi, ne abbiamo parlato moltissimo, pur esprimendo opinioni diverse, ed in questo modo la coscienza collettiva è cresciuta.

Affinché non sorgano equivoci le chiedo di portare questi argomenti, quale che sia l'esito della discussione odierna, sui mezzi di comunicazione di massa (cui il ministro ha accesso) magari ed anche attraverso un contraddittorio leale ed esplicito. Ripeto: « quale che sia l'esito » perché di queste cose più si parla e meglio è; meno se ne parla, peggio è non tanto per noi quanto per lei che sarebbe un ministro apprezzato per aver fatto bene il proprio lavoro.

LUIGI DINO FELISETTI. Dico con molta franchezza che se dovessi seguire il mio primo impulso, voterei contro il provvedimento; tuttavia mi trovo in una sorta di stato di necessità rappresentato dagli

elementi forniti dalla discussione e soprattutto dai dati che l'onorevole ministro con molta precisione — e mi rendo conto della sua condizione — ci ha fornito, con la conseguenza che se è vero che nessuno di noi vuole che vi sia un impatto traumatico sull'opinione pubblica a causa dell'uscita contemporanea di un certo numero di imputati — non autori di reati — ma imputati di reati molto gravi e allarmanti, questo crea la condizione in forza della quale anch'io accetto che si pervenga alla soluzione qui proposta.

Tanto più che in questa definizione finale siamo abbastanza incoraggiati e facilitati dal complesso delle proposte che, in questa sede, l'onorevole ministro ha avanzato circa l'introduzione di alcuni emendamenti che hanno un notevole significato; tali emendamenti finiscono per incidere riducendo il numero ed è chiaro che se si tolgono alcuni tipi di reato, alcune condizioni particolari (ad esempio i minorenni) e alcune particolari categorie, ovviamente quei numeri — di cui siamo a conoscenza come dato-base dal quale partire per arrivare a certe conclusioni — cambiano.

La danza delle cifre, sulle quali il ministro non si voleva cimentare e credo sia solo il portavoce di questa materia, è preoccupante in questa vicenda; lo sottolineo senza alcuna malignità, ma per prendere atto delle condizioni. Voglio sottolineare inoltre il fatto che il trovarci alla scadenza del 2 febbraio nella condizione di prendere immediatamente delle decisioni su dati che sono praticamente comunicati soltanto in data odierna o comunque da poco, rende le cose complesse per tutti.

Poco fa chiedevo al nostro segretario, il quale ha con molta diligenza tradotto in termini leggibili i dati complessivi esposti nella relazione ministeriale — che viceversa è molto pregevole — spiegazione della differenza tra la proposizione generale in base alla quale sappiamo che si tratta di 1.320 imputati dei delitti previsti dal disegno di legge ministeriale e quell'altra, nella pagina successiva del verbale, che deriva dalla elaborazione elettro-

nica effettuata in relazione ai soli delitti previsti dal disegno di legge ministeriale per i quali, facendo la somma di tutti (605 in istruttoria, 479 in fase di primo grado, 311 in fase di secondo grado, 103 in fase di cassazione e 15 procedimenti minorili) si arriva al totale di 1.513. Trovo poi una nota finale, e non so se sia questa la spiegazione, in forza della quale la differenza in più — 1.513 rispetto a 1.320 — deriverebbe dal fatto che vi sono persone imputate di più reati, per cui il numero delle persone è 1.320 ed il numero dei reati è 1.513.

Tuttavia vedete come sia empirica la possibilità di muoversi; per esempio con gli emendamenti così proposti è vero che si arriva a ridurre la cifra di 1.320 soltanto di 15 unità (minorenni), però mi rendo conto che da qui al 2 febbraio, tenuto conto dei tempi del Senato, non è molto agevole trovare lo spazio per poter discutere; di qui la lagnanza per il fatto che ci troviamo tutti in stato di necessità e in stato di dover credere e sicuramente di perdere tempo.

Ricordo che nelle fasi iniziali della trattazione di questa legge qualcuno (per esempio la nostra parte politica, forse non solo la nostra parte, mi pare anche il collega Casini) aveva proposto un meccanismo diverso da quello dell'articolo 30; la delicatezza e la pesantezza dell'articolo 30 derivano dalla possibilità che la scarcerazione per il 2 febbraio avvenga complessivamente per tutti coloro che, in tale data, vengano a trovarsi nella condizione di aver superato quella tale quantità di tempo, cioè da una eventuale uscita, per decorrenza dei termini della carcerazione preventiva, globalmente maturata in modo istantaneo.

Molto diversa sarebbe stata la situazione se le cose fossero state condotte in modo che il meccanismo operasse con gradualità, perché mentre è impossibile affrontare in termini di soluzione complessiva un numero di 1.320 imputati in tutta Italia e quindi un numero quasi equivalente, o forse superiore, di processi, si poteva, viceversa affrontarli uno per volta, sapendo la scadenza di ogni pro-

cesso; questo avrebbe consentito la possibilità di operare delle scelte di priorità, mirate appunto sulla casistica di scadenze predisposte dagli uffici competenti.

Ma il dato più delicato è un'altro: nel settembre 1984, quattro mesi fa (in un'arco di tempo che prevede sei mesi, quattro mesi rappresentano i due terzi), il dato era 1.334; ora nel gennaio 1985, siamo a 1.320.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vorrei che si facessero deduzioni sbagliate; mi assumo la responsabilità di quello che ho detto. La precisazione era che i nostri calcoli si riferiscono ai cosiddetti « differenziati », quelli sottoposti al regime dell'articolo 90 del codice penale. La verifica finale dimostra che erano situazioni di imputazioni talmente gravi che andavano al di là del regime dell'articolo 90. L'importante è che non si immagini che le cose siano rimaste così; se si pensa soltanto alla cassazione, su 700 casi pendenti ai primi di settembre per quei reati, oggi ne sono rimasti poco più di 100; questo dà l'idea del lavoro svolto.

GIANLUIGI MELEGA. Il dato della cassazione dimostra che quando la magistratura vuole arrivare ad una soluzione di questo problema per la via corretta, ci arriva.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Dalle indagini eseguite, la mia impressione netta è che in questi ultimi mesi si siano svolti più processi penali — in un tempo identico — che in tutta la storia giudiziaria italiana.

LUIGI DINO FELISETTI. Prendo volentieri atto di questo perché l'interrogativo era preoccupante; se fosse stato vero che il dato di settembre era di 1.334 e oggi di 1.320, se quei dati di partenza fossero stati esatti, mi sembrerebbe pacifico che tra il 1° agosto (entrata in vigore) ed il 15 settembre non è stato fatto nulla. Si arriverebbe cioè alla conclusione che tra il 1° agosto ed il 2 febbraio (cioè nell'ar-

co dei sei mesi che noi valutammo sufficienti per esaurire le pendenze, perché la legge potesse entrare in vigore con i nuovi termini) non si sarebbe percorso alcuno spazio.

Prendo atto dei chiarimenti che sono intervenuti e che testimoniano la validità della conclusione alla quale è pervenuto l'onorevole ministro, cioè che si è fatto più in questi mesi che in tutta la fase precedente. A prescindere dal giudizio implicito che questa affermazione contiene sul passato, credo che in cassazione qualcosa sia stato fatto anche se lì non si è arrivati ad esprimere giudizi del tipo di quello del ministro. Nel verbale dell'udienza del 25 settembre figura, infatti, l'espressa volontà di un impegno totale volto all'esaurimento delle pendenze. Ritengo che queste siano solo frasi e che poi la realtà ha visto prevalere il senso di responsabilità.

Sotto questo profilo, mi associo alle dichiarazioni del ministro circa la responsabilità dei magistrati nell'assolvimento del loro dovere anche se a questo riguardo bisogna dire che in alcuni settori (delinquenza mafiosa e camorrista) elementi nuovi lascerebbero intendere che vi sono stati comportamenti non coerenti con questa situazione.

Comunque non mi interessa il passato, per cui traggio da questi elementi una deduzione per il futuro. Nonostante la buona volontà di tutti siamo di fronte ad un dato reale: dopo sei mesi abbiamo una pendenza di 1.320 casi. Quindi o noi abbiamo preso una colossale cantonata stimando che in sei mesi la legge avrebbe potuto sanare la situazione, oppure (ed io credo a questa seconda ipotesi) vi sono delle indagini e delle analisi da fare per scoprire come mai ci si trovi ancora in queste condizioni.

Chiedo che l'onorevole ministro, nella sua responsabilità derivatagli dall'articolo 110 della Costituzione, indaghi e ci dia notizie su questo punto, su ciò che non ha funzionato e perché, sugli uffici ed i meccanismi. Questo, non per il gusto di fare il processo al passato, ma per l'esigenza di sapere se ci stiamo muovendo

su una strada percorribile. Se dopo sei mesi risultano ancora 1.300 pendenze, chi ci garantisce che in questo momento abbiamo elementi affidabili in forza dei quali alla data del 30 novembre (o a quella del 31 luglio proposta dall'onorevole Onorato) si sarà arrivati al loro esaurimento?

Teniamo presente che per il tipo di reati di cui al disegno di legge praticamente si ripristina la vecchia normativa. Non dobbiamo dimenticare che nella casistica considerata dalla proroga sono contemplati soltanto i reati più gravi: d'altronde la legge per la riduzione dei termini della carcerazione preventiva è stata proprio per questi. L'elemento preso in considerazione è dunque quello della durata della carcerazione preventiva in rapporto al precetto costituzionale. Il che porta a dire che era ed è per questo che si devono accelerare i tempi: infatti, indipendentemente dalla gravità del reato, la durata dei termini prevista allora risultava identica. Queste sono le ragioni che rendono se non drammatica, molto impegnativa per noi la scelta.

Il ministro, cogliendo il senso di queste cose, ha avanzato una serie di emendamenti che a me sembra si muovano nella giusta direzione. Tuttavia ci sono alcuni punti per i quali sono necessarie delle chiarificazioni. Giustamente si dice di non volere scarcerazioni drammatiche in relazione a casi gravissimi che certamente sono suscettibili di provocare allarme sociale. Per questa ragione si vogliono limitare i casi cui non applicare la proroga: ciò facendo, si pone il grosso problema dei dissociati o di coloro che tengono un comportamento specifico di dissociazione o di collaborazione. L'articolo 1 della cosiddetta legge sui pentiti parla di coloro che abbiano tenuto un comportamento dissociativo, però entro un certo termine che ormai è passato da parecchio (marzo o maggio 1983). Tale legge prevede la declaratoria di non punibilità; declaratoria derivante da comportamenti già acquisiti al processo e non acquisibili in seguito. La declaratoria di non punibilità (che implica la scarcerazione immediata, la non procedibilità) può

essere pronunciata dal giudice soltanto in sede dibattimentale. Durante la discussione di questa legge, nel febbraio scorso, fu proposto un emendamento con il quale si intendeva spostare il momento della dichiaratoria di non punibilità da parte del giudice dalla sede dibattimentale a quella istruttoria; e se non al momento in cui la dichiarazione era stata resa, per lo meno al momento in cui il giudice istruttore concludeva il processo con una ordinanza di rinvio a giudizio. Si disse che in questo modo ci si sarebbe privati della possibilità di avere, in sede di dibattito, la conferma delle dichiarazioni rese dal dissociato essendo stato questo estromesso dal processo e quindi posto nella condizione di non poter deporre.

A me sembra che gli argomenti tecnici siano utilizzabili solo entro i limiti ragionevoli del buon senso perché la tecnica non può prevalere sulla sostanza.

Escludendo da questo trattamento chi ha tenuto un comportamento meritevole, ci troveremmo nella condizione di non includere un grandissimo numero di detenuti (molti potrebbero aver già usufruito della libertà provvisoria) e tuttavia di ubbidire ad una regola di coerenza che tende effettivamente a limitare i casi di applicazione della legge. Questo, non perché il caso specifico distrugga il diritto o il valore della libertà personale dal punto di vista del principio costituzionale, ma perché, muovendoci in determinate condizioni, un comportamento di questo genere risulterebbe più ragionevole. Ecco perché sarebbe opportuno un emendamento che in una qualche misura tenesse conto della casistica di questi fatti, seguiti per altro da comportamenti che necessitano di considerazione in questa sede.

Quella di cui stiamo parlando, in definitiva, è un'alternativa e non mi pare di offendere nessuno con questa affermazione. In fin dei conti potrei anche accettare una distinzione tra imputati in fase istruttoria che quindi non hanno subito un giudizio definitivo ed imputati sempre in carcerazione preventiva ma dopo la espressione di un giudizio di primo grado rispetto ai quali la convalida di

una sentenza di condanna, espressa in un contraddittorio pubblico ed in pienezza di contrasto, dà una certa garanzia o, se volete, un certo affidamento sulla fondatezza dell'accusa. Per quel che riguarda l'istruttoria, se da un lato occorre un tempo maggiore perché più delicata, dall'altro la presunzione di innocenza dovrebbe giocare a favore. Il collega De Luca assieme ad altri ha ricordato, a questo proposito, un elemento di una certa importanza che non è estraneo al comune pensare di chi è preoccupato per questi problemi: intendo riferirmi al fatto che, attraverso il semplice meccanismo di una contestazione, si passa da una categoria di imputati ad un'altra. Quello che si contesta, dunque, è un tipo di aggravante che fa fare un salto di qualità al reato e senza la quale probabilmente le persone alle quali è stata comminata non sarebbero più in carcere.

Questo complesso meccanismo, ben visto da un punto di vista prudenziale e comprensibile sulla base del comune detto « dentro il più c'è il meno », in termini di concretezza comporta distinzioni che diventano ancor più ingiuste quando, come spesso avviene, si verifica che quel tipo di qualificazione del reato viene eliminato per cui il sospetto che fosse stato contestato in termini, non dico strumentali, ma di eccessiva cautela, risulta evidente.

Pur trovandoci in una condizione piuttosto difficile per la linea di condotta da noi sempre seguita discutendo di questa materia, ed essendo sempre fedeli al principio che il processo è una garanzia e non un momento della condanna e che quindi la carcerazione preventiva non può essere scambiata per una condanna preventiva, sulla base delle considerazioni che ho fin qui svolto esprimeremo un voto favorevole al disegno di legge, augurandoci che le proposte di un suo miglioramento vengano accolte.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, ritengo di non dover ripetere le argomentazioni svolte dal collega Violante nel corso della discussione generale. Penso

tuttavia di dover ribadire che noi non condividiamo questa legge, che non abbiamo intenzione di farla nostra e che, prendendo le distanze da essa, intendiamo nello stesso tempo rifiutare una chiamata in correo rispetto ad errori commessi. In altri termini, vogliamo — e lo diciamo con espressa chiarezza — prendere le distanze da un pericolo futuro, cioè da quella che è in definitiva solo una riserva mentale: arrivare a novembre sapendo che eventuali altre proroghe possono essere proposte rispetto ad una scadenza che magari avrebbe dovuto essere più lunga; ma proprio perché tale avrebbe dovuto essere, non si è disposti a confessare l'errore di valutazione commesso.

Detto questo, desidero ribadire, alla luce delle osservazioni fatte sul progetto ministeriale, la necessità di apportare ad esso determinate correzioni. Il ministro, presentando oggi un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, ha voluto raccogliere alcuni suggerimenti a lui dati nel corso della discussione di giovedì e rifiutarne altri, ad esempio quello della abbreviazione del termine di proroga, sollecitata da alcuni gruppi politici. L'altra strada che poteva essere seguita è quella della delimitazione degli ambiti oggettivi di efficacia delle disposizioni: il ministro lo ha fatto parzialmente, tant'è che sono stati esclusi dalla proroga gli imputati minori, così come suggeriva un nostro specifico emendamento.

È stata presa in considerazione anche la questione dell'aggravante « terrorismo »; a questo riguardo si poteva forse essere più coraggiosi e trovare il modo di fugare una preoccupazione dell'onorevole Felisetti: anziché escludere dalla proroga i reati che prevedono una pena non superiore a 5 anni, si poteva affrontare il problema sotto il profilo della dissociazione. Introduco un argomento tanto sentito per dire anche che, al di là dei casi di omicidio, di sequestro di persona a fini di eversione, di strage e di lesioni personali gravi, per tutti gli altri reati aggravati dal terrorismo si poteva tener presente un certo comportamento specifico dei singoli imputati dal quale il giudice

avrebbe avuto modo di desumere il rifiuto di ogni forma di violenza terroristica ed eversiva e, conseguentemente, non farsi luogo all'allargamento dei termini della *vacatio legis*.

Penso che quella odierna possa essere un'occasione da cogliere a questo fine e che l'emendamento del Governo possa essere rivisto alla luce di queste considerazioni che propongo alla Commissione non soltanto sottolineandone la novità, ma esprimendo la nostra consapevolezza dell'importanza del problema e della soluzione che proponiamo; è evidente che tecnicamente le soluzioni possono anche essere diverse, fermo dovendo rimanere però il principio che ho sin qui illustrato.

Il ministro ha accolto anche un emendamento presentato dal gruppo della sinistra indipendente e cofirmato dal relatore democristiano, relativo alla possibilità della concessione della libertà provvisoria. Dico subito — e questo è un argomento che riprenderò esaminando un nostro emendamento — che non è facile confondere l'istituto della carcerazione preventiva con quello della libertà provvisoria, essendo istituti completamente diversi. Mi rendo conto, tuttavia, delle motivazioni alla base della disposizione che si intende introdurre: siccome non possiamo distinguere tra i diversi imputati — che, ancorché rispondono degli stessi reati, possono avere posizioni processuali diverse e diversamente valutabili — si invoca allora la libertà provvisoria. Non ho avuto il tempo di documentarmi bene, ma vorrei sapere se siamo davvero sicuri che in sede di applicazione pratica, una norma di questo genere non crei delle ingiustizie. Cosa ne è di quegli imputati degli stessi reati che non avendo termini di carcerazione preventiva da allungare non possono godere della concessione della libertà provvisoria, pur avendo magari scontato un periodo di carcerazione cautelare maggiore di quello scontato da chi può adire questo beneficio?

La mia è soltanto un'ipotesi, perché, come ho detto, non so se davvero di questo si tratti o se la questione possa

essere risolta con una dichiarazione tranquillizzante del ministro. Ove tale dichiarazione non fosse possibile, ove cioè la mia ipotesi fosse valida, le conseguenze derivanti dalla disposizione di cui al secondo comma dell'emendamento del Governo sarebbero pesanti. Inoltre, non avere compreso nella proroga alcuni reati, diversi dalla strage, dall'omicidio e dal sequestro di persona, ma di analoga gravità e per i quali dunque non è prevista la concedibilità della libertà provvisoria, significa precludere la possibilità della concessione della stessa dal momento che non si verificherà l'allungamento dei termini.

Propongo questa indagine e mi pare valga la pena di effettuarla perché su una materia di questo tipo tali discrepanze e tali ingiustizie sono ovviamente intollerabili.

Il problema dell'ingresso della discrezionalità del giudice in questa materia lo vediamo in un altro modo e, se questo nostro modo di indicare una soluzione fosse seguito, cadrebbe anche la necessità di introdurre il principio della libertà provvisoria.

Mi auguravo che il ministro dedicatesse una parola su questo; tra le due strade che potevano essere seguite per riformare il progetto, cioè tra l'allungamento dei termini e la limitazione dei casi in relazione ai reati o alle qualità soggettive dell'imputato (come per i minori) in subordine ne abbiamo seguita una. Non abbiamo preso posizione sull'allungamento proposto dal Governo, ma abbiamo indicato una terza soluzione che ci pare importante; abbiamo cioè detto che, proprio nell'ambito di quelle ipotesi delittuose citate, il giudice può intervenire in concreto, allungando egli stesso i termini di carcerazione preventiva, qualora ricorra anche solo una delle tre condizioni previste dall'articolo 254 del codice di procedura penale (inquinamento delle prove, pericolosità sociale e pericolo di fuga) che rendono impossibile la concessione del beneficio della libertà provvisoria.

Ho già anticipato che le osservazioni a questa proposta possono essere di prin-

cipio e cioè, in materia di termini di carcerazione preventiva, la discrezionalità del magistrato è limitata, perché il termine deve essere iscritto ed indicato materialmente; non si può negare però che a questo principio abbiamo già derogato quando abbiamo permesso in certi casi, anche se nel solo ambito istruttorio, di allungare fino ad un terzo i termini della carcerazione preventiva.

Tenuto conto che ci avviciniamo ad una sistemazione del nostro ordinamento processuale, che prevederà un intervento del giudice nella fissazione in via definitiva dei termini di carcerazione, certo sarebbe stato fatto un grosso passo avanti — questa volta lo dico non solo agli effetti di quell'aggravante di terrorismo di cui ho parlato prima — prendendo in considerazione il profilo della pericolosità del prevenuto, e avremmo potuto sottoporre al giudizio del magistrato profili nuovi e così interessanti; torno a parlare dell'elemento della dissociazione. Abbiamo presentato questi emendamenti in una materia così delicata muovendo da questi principi e vogliamo sottoporli al vaglio e all'esame della Commissione; avremmo desiderato una parola di risposta a questa nostra impostazione.

Voglio ricordare, in conclusione, alcuni nostri emendamenti che sono correttivi del testo precedente. Intanto c'è la questione dell'articolo 630 del codice penale sfuggito nella stesura della vecchia legge: fra i reati per i quali è escluso il beneficio della libertà provvisoria non avevamo indicato il sequestro di persona a scopo di estorsione. Potrebbe essere introdotto in questa casistica in cui non è ammesso.

Poi abbiamo pensato di vedere di risolvere questo problema che è stato introdotto dalla legge che andiamo modificando (non so quale sia l'articolo, mi pare il 13), per quanto riguarda la definizione delle particolari gravi condizioni di salute; sappiamo benissimo come ha argomentato fino a questo momento la magistratura (c'è una giurisprudenza consolidata sotto questo profilo). Quando si parla di motivi di salute si intende « fisici »; quindi un nuovo argomento di grande im-

portanza, che noi riteniamo di aver avuto il coraggio di affrontare in questo nostro emendamento — e crediamo che a questa proposta possa seguire una risposta specifica — è che possa trattarsi di motivi di salute sia fisici sia psichici, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Infine un'altra osservazione per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 30 e cioè la determinazione del preciso momento in cui c'è l'impatto della norma sulla carcerazione preventiva in corso; diciamo chiaro e tondo che in quel momento, dai nuovi termini, devono essere scomputati i giorni di detenzione già trascorsi in relazione a quella fase processuale. Torno a dire che il nostro voto non sarà quello teso a condividere le soluzioni presentate dal Governo; vogliamo tirarci fuori da questa responsabilità che riteniamo non essere nostra, abbiamo però inteso collaborare ad una diversa formulazione della legge che mi pare molto più organica e molto più consapevole e che spero non serva solo ad allungare i termini della carcerazione preventiva, perché abbiamo la possibilità di risolvere problemi di politica criminale di non poco momento.

FRANCO RUSSO. Non ripeterò naturalmente quanto ho avuto modo di dire durante la discussione sulle linee generali, ma intervengo proprio sulla base degli emendamenti presentati dai vari gruppi politici e soprattutto stimolato dai significativi ed importanti interventi che ho ascoltato questa mattina; mi riferisco agli interventi dei colleghi De Luca, Felisetti e Fracchia, che ritengo estremamente significativi perché pongono diversamente la discussione in corso, la collocano diversamente, perché mi pare che venga respinta l'accelerazione che il Governo ha tentato di imporre, a partire dall'Ufficio di Presidenza, per la votazione di questa legge previa minaccia di un decreto-legge. Il Parlamento vuole avere il modo di discutere e riflettere sulle sue decisioni, ma non nel senso di modificare drasticamente — soprattutto in un caso come quello della libertà personale, in cui non è pos-

sibile legiferare a pie' sospinto ogni sei mesi — il proprio orientamento; è giusto quanto diceva l'onorevole Aglietta, cioè che i detenuti si stanno facendo i conti rispetto a quanto il Parlamento ha legiferato.

Mi pare che la formulazione del Governo dell'articolo 1, pure accogliendo talune parzialissime modifiche sollecitate dai componenti di questa Commissione, non modifichi l'insieme dell'articolo stesso.

Anzi il ministro, se ricordo bene il suo intervento, ha detto alla sua maggioranza: « O prendere, o lasciare ». A questo punto non so se il Governo continuerà a portare avanti questo disegno di legge visto che una componente della sua maggioranza (il partito liberale — così sensibile da sempre ai temi della libertà — e per esso l'onorevole De Luca) si dissocia dall'orientamento che il Consiglio dei ministri ha ritenuto di dover prendere.

Vorrei ricordare ai colleghi che quando si discusse della proroga alcuni magistrati contestarono la possibilità che questa legge potesse essere applicata a chi si trovava già in stato di detenzione. Ricordo questo per sottolineare a quale punto macroscopico di distorsione giuridica si era giunti, tanto è vero che dovemmo richiamarci alle norme transitorie elaborate dal guardasigilli Rocco, dicendo che, al tempo del fascismo, le norme venivano applicate immediatamente.

Vorrei ritornare su un punto su cui si sono soffermati l'onorevole Felisetti e l'onorevole Fracchia. Il gruppo di democrazia proletaria è fortemente interessato ai problemi della dissociazione politica, dell'uscita dall'emergenza e della soluzione politica degli anni di fuoco. Io non potrei che essere d'accordo col permettere al maggior numero di detenuti possibile di fruire dei nuovi termini di carcerazione preventiva e quindi con l'introdurre una deroga a favore di chi ha tenuto un comportamento di dissociazione dalla lotta armata, se non esistesse un gravissimo problema che ritengo di dover sollevare. I colleghi della Commissione giustizia sono fortemente impegnati nelle carceri e nel dibattito politico-giuridico e

sanno quindi che in molte sedi (Roma, Torino e, a quanto mi risulta, anche Milano) una serie di detenuti politici, pur condannati, stanno godendo di alcuni benefici (arresti domiciliari) a seguito di provvedimenti di natura strettamente amministrativa; questo per non affrontare un grave problema di responsabilità della classe dirigente, del ceto politico italiano rispetto alla dissociazione. Voglio dire — e mi rivolgo al ministro — che se continuiamo, per favorire il fenomeno della dissociazione, ad emettere una serie di leggi e leggine, senza affrontare la questione « dissociazione » commettiamo un grave errore.

Sono quindi contrario ad una deroga a favore dei cosiddetti dissociati perché in questo modo si favorisce quella che è ormai una soluzione amministrativa del problema. Il fatto è che la classe politica non si vuole assumere nei confronti della magistratura la responsabilità di dire se sia il caso o meno di utilizzare una normativa speciale di guerra. Come osservava l'onorevole Violante, i magistrati sono presi tra due fuochi, prima gli è stato detto: « Le castagne dal fuoco cavatevele da soli! »; e oggi lo stesso potere politico, incapace ieri di dire una parola chiara, se ne lava ancora una volta le mani. Credo che dobbiamo spingere noi stessi, e le forze governative cui compete la responsabilità di gestire il paese, ad assumersi le proprie responsabilità. Per questo io accolgo le proposte di Felisetti e di Fracchia. Ritengo positivo il fatto che il partito comunista, e per esso l'onorevole Fracchia, abbia voluto ribadire il problema della dissociazione.

Vi è un secondo motivo per il quale io sono contrario ad una deroga a favore dei dissociati. Dobbiamo decidere se continuare nella strada della soggettivizzazione del diritto o meno. A questo riguardo è stata sottolineata, nelle discussioni svoltesi nell'ambito della sinistra, la preoccupazione di soggettivizzare norme penali che richiedono invece una normativa di carattere generale.

Sono contrario allo spirito con cui il ministro Martinazzoli ci ha presentato

questo disegno di legge e cioè quello di trovare dei soggetti particolari a cui non applicare la norma generale. Ci insegna Antolisei che questa soggettivizzazione del diritto è un frutto perverso della legislazione d'emergenza.

Torno ora ad alcuni interrogativi posti dal collega Felisetti. Per quali reati abbiamo previsto i termini di carcerazione preventiva?

Il ministro prevede una carcerazione preventiva non solo di sei anni, ma a volte anche di sei anni e sei mesi. Si continua quindi a parlare di una carcerazione preventiva troppo lunga e cioè in spregio a decisioni internazionali, a convenzioni e a quanto più volte ha detto il Presidente della Repubblica. Non vorrei che il Presidente Pertini venisse chiamato in causa per sostenere delle battaglie che riguardano i diritti dei cittadini.

Mi sembra inoltre sacrosanto quanto ha detto l'onorevole Felisetti e cioè che se andiamo a finire a novembre, quale termine abbiamo abbreviato? Prima erano dieci anni, ora sono sei anni e sei mesi, più due anni di discussione. È una riduzione dei termini di carcerazione preventiva questa?

Veramente mi pare che stiamo esponendoci al ridicolo. Proprio per evitare ciò, annuncio ai membri di questa Commissione che democrazia proletaria rivolgerà un appello al Presidente Pertini perché si rifiuti di promulgare questa legge, qualora venisse approvata, e la rinvii per un ulteriore momento di riflessione al Parlamento.

GIANFRANCO SPADACCIA. Fin dal tempo in cui questa Commissione era impegnata nell'iter di approvazione della legge n. 398, il gruppo radicale non ha mai potuto essere rimproverato di avere, in nessuna forma, appesantito i lavori nell'esame di quel delicato e difficile provvedimento.

Certamente noi allora dicemmo che non ci facevamo soverchie illusioni sulla possibilità di soluzioni miracolistiche, che ci riportassero nell'alveo della Costituzione e nel rispetto del diritto costituzionale,

derivante dalla Carta fondamentale della nostra Repubblica. Apprezammo, comunque, il tentativo di operare una inversione di tendenza perché, per circa dieci anni della nostra storia giuridica e costituzionale si era verificata una deviazione del diritto, della sua certezza delle garanzie costituzionali; si era andati, cioè, nella direzione di uno stravolgimento dei principi fondamentali di uno Stato di diritto. Poiché non ci sfuggiva che, anche allora, esistevano pressioni tendenti ad impedire questa inversione di rotta, abbiamo dato un contributo al dibattito in questa Commissione, confermando pervicacemente la scelta che avevamo fatto, candidando prima Toni Negri alle elezioni politiche del 1983 e poi Enzo Tortora alle elezioni europee del 1984: nutrivamo speranza legittima che, se le cose erano andate male con la latitanza di Negri, sarebbero potute andar bene nel secondo caso. In seguito, nel giro di poche settimane, il Parlamento si è trovato nella condizione di concludere l'iter della legge n. 398; in quel periodo si è avuta una serie di pressioni da parte di alcuni settori dell'autorità giudiziaria — certo non lo possiamo dimenticare, anche se il Governo ha mostrato di sottovalutarlo — e di alcuni alti magistrati sul Governo e sul Parlamento. Non amo le definizioni folkloristiche del giornalismo italiano, secondo cui esisteva una « superloggia » dei magistrati, ma, senza dubbio, si trattava di alcuni alti magistrati, investiti di responsabilità delicatissime, che in pratica invitavano il Parlamento ed il Governo a protrarre la legislazione di emergenza, uscendo così dall'alveo costituzionale. Il Governo ed il Parlamento hanno mostrato di non tenerne conto, ma è innegabile che quel fatto è veramente successo.

Dalla lettura dei dati che lei, signor ministro, ci ha fornito emerge spontanea una domanda, e cioè se da quegli stessi settori della magistratura che si opposero all'approvazione della legge n. 398 non è per caso venuto, nella conduzione dei processi di questi mesi, un ostacolo all'attuazione di quella legge nella sua interezza, cioè una specie di azione di sabotaggio.

Ripeto: non è una domanda retorica, è semplicemente una domanda, un interrogativo che un Parlamento della Repubblica che delibera sovranamente non può non porsi. Nel momento in cui quegli allarmi venivano manifestati al Governo dal Parlamento era forse eccessivo parlare di loggia o superloggia di magistrati, ed era forse illegittimo e indebito; se si fosse verificato che settori della magistratura hanno operato per sabotare una legge del Parlamento e dimostrarne la inattuabilità, allora ci troveremmo di fronte a comportamenti gravissimi e che non potrebbero non investire la sua responsabilità di ministro e la nostra responsabilità, la vostra responsabilità di politici.

Nel momento in cui, sulla base delle possibilità — che tutti conosciamo — della sua amministrazione lei, signor ministro, ci fornisce dei dati sulla situazione di attuazione della legge, io ritengo che una lettura di tali dati alla luce del problema che ho posto sia non solo opportuna ma necessaria. Comunque sarebbe opportuna non fosse altro che per liberare da qualsiasi ombra, anche solo di sospetto, la domanda che finché non avrà risposta rimarrà sul nostro tavolo ed alla quale è quindi nostro interesse rispondere. Si è parlato in questo dibattito, e non si poteva non parlarne, dei 1.364 detenuti che uscirebbero. Innanzi tutto non è detto che si tratti proprio di 1.364 perché questo dovrebbe essere, secondo logica, un numero destinato a diminuire, visto che alcuni processi dovrebbero concludersi prima dello scadere della legge. Ma non è questo che mi interessa dire, né mi interessa entrare nel merito delle cifre che il ministro ci fornisce. Ad esempio, per quanto riguarda i reati di terrorismo è interessante notare che la grandissima maggioranza è costituita da reati solo associativi, perché gli omicidi commessi da terroristi sono 74 (e sarebbe qui interessante sapere tra questi quanti sono i casi di concorso morale) e i sequestri di persona con fine terroristico sono 3: per il resto risultano reati di associazione sovversiva, banda armata, insurrezione armata e associazione con finalità di terro-

rismo. L'altro unico reato specifico che troviamo è l'attentato con finalità terroristiche, e poi naturalmente i reati di strage, ma la grande maggioranza dei reati che hanno finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sono, lo ripeto, reati associativi. Ma non è questa la cosa che mi interessa.

Di tutta la elaborazione che lei, signor ministro, ci ha fornito, quello che mi interessa è un altro dato. Io ho fatto dei conti: sui 1.364 imputati, il 70 per cento di coloro che sarebbero scarcerati per il non espletamento dei processi nei tempi previsti dalla legge n. 398 — cioè esattamente 955 — riguarda 5 Corti d'appello: Napoli, Palermo, Roma, Salerno e Milano. Ora voglio richiamare la sua attenzione, signor ministro, sul fatto che sarebbe sbagliato dire che queste Corti d'appello corrispondono tutte alle grandi aree metropolitane, nel nostro paese quelle con più alto indice di criminalità. Questo è vero per le città che ho nominato, ma non è vero per Genova che non ha un solo caso del genere — e non ci si dica che Genova, che è uno dei centri dello scontro terroristico contro l'ordinamento dello Stato nonché centro di altre forme di criminalità, è una città scevra dai pericoli e dalle aggressioni portate dalle diverse forme di criminalità. E non è vero per Torino, un centro che, come sappiamo, è gravemente offeso da forme di criminalità terroristica ma anche mafiosa e camorrista. Se Torino ha avuto magistrati che sono caduti sotto il piombo di terroristi, sappiamo con sicurezza che l'ultimo procuratore della Repubblica ucciso in questa città proprio all'indomani delle elezioni del 1983 è caduto sotto il piombo mafioso-camorrista; ebbene, Torino ha 60 casi *in itinere* tra fase istruttoria, fase di primo grado e fase di secondo grado e presumibilmente almeno una buona parte di questi sarà smaltita prima della scadenza della legge. La corte d'appello di Venezia si trova in situazione analoga.

Io vorrei, quindi, che ci soffermassimo con attenzione su queste cifre perché se togliamo i 137 casi di Milano vediamo che i restanti 818, cioè più del 60 per

cento del totale, si concentrano in 4 corti d'appello su 25: 236 a Napoli, 188 a Palermo, 247 a Roma e 147 a Salerno. Lei forse ha già fatto questa riflessione, signor ministro, e la ringrazio per averci fornito questa partizione che da poco è stata messa adeguatamente in rilievo; forse è stata tale riflessione che l'ha spinta, in questi giorni, a dire che occorre rivoluzionare la geografia della magistratura italiana. Tuttavia, se me lo consente, io mi domando se il problema sia davvero solo quello di una diversa dislocazione di magistrati all'interno dei vari distretti giudiziari o se non dipenda da altro. Lei ha giustamente ricordato il caso della cassazione, che è il più macroscopico: i magistrati hanno lavorato, ben 600 su 700 processi sono già stati compiuti — è quindi un grandissimo successo — e c'è da credere che prima della scadenza della legge la Cassazione ultimerà anche gran parte degli altri. Il discorso fatto per la Cassazione vale sicuramente per 20, probabilmente 21, dei distretti di Corte d'appello e ci sono città, ripeto, come Genova, dove non c'è nulla in fase istruttoria, nessuna pendenza in fase di prima istanza, nessuna pendenza in fase di appello, un caso riguardante un minore. E bada che il discorso non riguarda solo zone a basso indice di criminalità, ma anche province come Caltanissetta, Catania e Messina e vaste aree metropolitane classificabili tra quelle ad alto indice di criminalità.

Mi domando, allora, se tali cifre non siano circoscritte e circoscrivibili al fenomeno dei « maxi-processi »: sarebbe opportuno, anche tenuto conto del fatto che difficilmente l'*iter* del provvedimento potrà esaurirsi nella seduta odierna, che il ministro, per fugare sospetti di sabotaggio da parte di settori dell'amministrazione giudiziaria, fornisse al Parlamento una valutazione critica in proposito, anche perché se la mia ipotesi fosse esatta — e tutto lascia pensare che i « maxi-processi » abbiano dato un contributo rilevante alla formazione delle cifre che ho ricordato —, bisognerebbe riflettere sul fatto che il secondo passo da compiere per uscire dal-

l'emergenza legislativa e giudiziaria dovrebbe consistere nel garantire, in misura maggiore rispetto al passato, il diritto al processo e conseguentemente quello alla difesa. Tali diritti, oltre che a singoli imputati, debbono essere garantiti al paese; infatti, un processo che viene celebrato in una palestra o in uno stadio e che è destinato a durare anni non solo non aumenta la sicurezza e le garanzie dei cittadini dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma le aggrava ulteriormente.

Credo si tratti di una questione di non poco conto alla quale sarà bene che il ministro risponda anche per tranquillizzarci in merito ad una affermazione che egli ha voluto categorica. Per parte mia, vorrei manifestare il mio rispetto nei confronti dell'onorevole Martinazzoli, nelle cui parole ho sentito l'angoscia — comune anche ad altri colleghi — di considerare come una sostanziale sconfitta la deroga che oggi dovete approvare. Il ministro — ho appuntato testualmente la frase —, per giustificare il termine del novembre 1985, ha detto che esso ha lo scopo di evitare qualunque possibilità di ricorso ad una nuova proroga, cosa che, per quanto lo riguarda, esclude nella maniera più assoluta.

Se così è, sarebbe opportuno, però, che il ministro rispondesse all'obiezione avanzata dal collega Rizzo e ripresa, sia pure sotto altra forma, dall'onorevole Russo: vorremmo cioè sapere come mai il termine della proroga non sia stato fissato al luglio 1985, visto che, sulla base di calcoli dallo stesso onorevole Rizzo effettuati, il peggiore ed il più pericoloso di tali criminali secondo la vecchia normativa sarebbe comunque uscito dal carcere nel novembre del 1985. Pertanto, per la categoria degli imputati i cui processi non sono stati conclusi, è come se la legge non fosse stata approvata.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se si oltrepassano i termini fissati dalla vecchia normativa, l'imputato uscirebbe comunque dal carcere, a prescindere dalla proroga che stiamo esaminando.

LUIGI DINO FELISETTI. Esiste, infatti, una norma in base alla quale non si possono superare i termini fissati dalla vecchia normativa.

GIANFRANCO SPADACCIA. Il collega Rizzo sosteneva quell'argomentazione documentandola.

Detto questo e malgrado l'assicurazione data dal ministro relativamente al fatto che, almeno per quanto lo riguarda, non vi saranno ulteriori proroghe del provvedimento, vorrei osservare che, se è vero che le disfunzioni del sistema giudiziario da me denunciate sono dovute in larga parte ai « maxi-processi », a novembre ci ritroveremo nella stessa situazione. Ad esempio, a Torino, città che non rientra tra quelle di cui mi sono occupato prima e che ha pendenti soltanto sessanta processi, la maggior parte dei quali saranno portati a termine prima della scadenza fissata dalla legge n. 398, sono stati avviati in questi giorni due « maxi-processi » per mafia e camorra.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo caso non rientra nell'ambito di cui stiamo ora occupandoci poiché ricade sotto la vigenza della legge n. 398.

GIANFRANCO SPADACCIA. Con lo stesso criterio temo che si tornerà qui a chiedere una nuova proroga.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lei fa finta che io le abbia chiesto una cosa che, invece, non le ho chiesto. Infatti, il Governo chiede di prorogare una norma transitoria, non la sostanza di una legge che è già in vigore — se mi consente — e che riguarda, ad esempio, il *blitz* di Torino.

GIANFRANCO SPADACCIA. È già in vigore e non bisogna sottovalutare il fatto che, nella maggioranza dei casi, ha contribuito ad accelerare i processi. A noi interessa analizzare i casi in cui ciò non è avvenuto.

In questo paese le norme « a fotografia » non funzionano: la norma deve va-

lere per tutti e non è di alcuna consolazione per i 1.364 casi considerati il fatto di sapere che in altri venti o trentamila casi il processo è stato fatto e la sentenza è stata emessa. Non è di nessuna consolazione per lo Stato, in quanto non vi è certezza del diritto, ma una discriminazione che io ritengo anticostituzionale: se le norme che abbiamo varato sono servite ad accelerare alcuni processi, per altri questo non è valso.

E se, come io ritengo, su questo incidono i « maxi-processi », anche le sue considerazioni, signor ministro, non mi tranquillizzano affatto, perché ho l'impressione — dati i precedenti — che la legge che entrerà in vigore sarà comunque « sconquassata » da nuove emergenze, non determinate dalla situazione dell'ordine pubblico, ma dal disordine giudiziario che un certo tipo di giustizia avrà creato.

Concludo, signor presidente, con un'ultima considerazione che riguarda l'ultimo comma dell'articolo unico, nella nuova formulazione che ci è stata stamattina proposta dal ministro: non ci accontentiamo della deroga alla legge n. 398, che allunga i termini di quasi un anno, ma ne stabiliamo una nuova, quella al secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, aumentando la discrezionalità del giudice nella concessione della libertà provvisoria. In pratica, la seconda deroga va a compensare gli effetti della prima, perché i giudici potranno concedere la libertà provvisoria nei casi in cui questa non sarebbe ammessa: in questo modo una parte dei 1.364 detenuti non uscirà per la scarcerazione, ma per la concessione della libertà provvisoria.

Trovo che questa norma sia inquietante; non sono fra coloro che nutrono sospetti nei confronti dei magistrati, ma ritengo che bisogna creare le condizioni per cui eventuali sospetti siano definitivamente allontanati. A mio avviso, aumentare ancora i poteri discrezionali dei magistrati e creare nuove situazioni di eccezionalità non fa che aumentare l'incertezza: non so che processi saranno quelli in cui graverà sugli imputati la possibilità della libertà provvisoria.

Ho l'impressione, e questo lo suggerisco sommessamente, che, se si vuole rientrare nell'alveo della Costituzione, a proposito della carcerazione cautelare dobbiamo cambiare l'assurda prassi dei processi celebrati a centinaia di persone contemporaneamente e dobbiamo rivedere gli altri settori della legislazione di emergenza; altrimenti, saremmo costretti a stabilire nuove deroghe che non possono che generare nuove norme eccezionali.

GIULIO MACERATINI. Desidero innanzitutto dire che permangono in me le ragioni in precedenza indicate con i sostantivi di amarezza, di umiliazione e, in alcuni casi, di indignazione che questa legge provoca; ad essi, tuttavia, si deve necessariamente accompagnare la solidarietà verso il corpo sociale per la scarcerazione di individui che sarebbe bene non stessero in circolazione.

Dobbiamo sentire tutti, come lo sento anch'io, il dramma che si accompagna a questo varo legislativo, in un quadro che ho definito l'« 8 settembre » della giustizia, del Parlamento e delle istituzioni che, a sei mesi di distanza, debbono rimangiarsi un provvedimento — sia pure per una norma transitoria — perché quella legge aveva creato delle aspettative che hanno il diritto di essere sostenute.

Intendo mantenere l'impegno di essere telegrafico, ma poiché stiamo discutendo l'articolo 1 nel suo complesso, desidero dire che il movimento sociale-destra nazionale chiederà al termine dell'esame degli emendamenti la votazione per divisione. Ci rendiamo conto che la prima parte del testo, che il Governo oggi ha presentato in una nuova esposizione, riguarda imputazioni che comportano la triste ed amara necessità di prorogare il termine, mentre — con altrettanta chiarezza — annunciamo il voto contrario del nostro gruppo sulla seconda parte, riguardante il trattamento della trasgressione politica.

Si è indubbiamente creato un clima deplorabile che ci porta a biasimare la sentenza che ha inflitto 17 anni e mezzo ai responsabili di una rivolta in un car-

cere. Noi apparteniamo ad una forza politica che non ha mai negato certi aggravi sul piano storico ad altri periodi della vita italiana, ma onestamente riteniamo che tale pena sia sproporzionata per quel tipo di reato, rispetto a più gravi delitti di sangue: è stata una vendetta.

In questo clima vediamo che il trattamento verso la trasgressione politica continua ad essere eccessivo, quando, proprio a parole, si dice di voler uscire dall'emergenza, dagli anni di piombo, dal periodo in cui, invece del dialogo fra le forze politiche — anche serrato e duramente contrastato — c'era la violenza, la contrapposizione frontale. La nostra linea è questa: sì per quanto riguarda le imputazioni gravi di carattere comune, no per quanto riguarda il trattamento che viene posto in essere in ordine ai delitti politici. Abbiamo presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, nel quale ci siamo fatti carico di inserire i più gravi dei reati attinenti alla delinquenza politica, quelli che possono aver messo in discussione l'assetto democratico nel quale vive l'Italia. Al di là di questi, pensiamo che tutta la fascia dei delitti, che una volta furono definiti di opinione, debbono essere esclusi da questa proroga.

Siamo favorevoli all'emendamento presentato dall'onorevole De Luca perché ci sembra che significhi qualcosa rispetto ad un nulla indiscriminato che la legge porta con sé. Tuttavia, dobbiamo anche dire che ci lascia molto perplessi l'emendamento recepito dal Governo, e presentato dalla sinistra indipendente, in ordine alla concedibilità della libertà provvisoria anche per questi reati. È evidente, infatti, che si crea una disparità di trattamento, una fascia ancor maggiore di arbitrio o di discrezionalità eccessiva da parte dei magistrati, soprattutto perché questi saranno costretti, sollecitati, sottoposti a delle pressioni che, dato il tipo di delinquenza alla quale queste norme si riferiscono, sarà difficile respingere.

In questo intervento ho indicato i principali emendamenti che mi hanno interessato. Voteremo perché questa legge

sia resa migliore in un contesto che, indubbiamente, conserva per intero, i caratteri di amarezza ai quali ho accennato.

MICHELE CIFARELLI. Intervenendo, ho ricordato qual è lo stato d'animo di chi ha partecipato alla discussione di questa legge nella quale avevamo raccomandato fosse prevista una normativa adeguata a situazioni diverse. Avevamo peccato di ottimismo, di non considerazione dei problemi, di modo che, ora, ci troviamo di fronte alla necessità di una proroga. Quando qualcosa è necessaria, le parole sono di troppo, ma io ho chiesto la parola perché il ministro di grazia e giustizia ha presentato un nuovo testo dell'articolo 1.

Debbo dire che, in effetti, mentre riconosco al ministro di avere tenuto conto di alcune delle critiche emerse nel corso della discussione, ho qualche riserva circa il ricorso alla libertà provvisoria, in quanto, a mio avviso, tutto quello che accresce la discrezionalità nel giudice non è nella migliore legislazione. Sono convinto che quando si è superato il traguardo del Consiglio dei ministri, e una certa norma viene presentata da chi ha la responsabilità di appartenere ad una coalizione di maggioranza, su quella norma, pur con le inevitabili incertezze, occorre che le forze politiche esprimano una posizione coerente. Esprimo il voto favorevole del gruppo repubblicano al nuovo testo presentato dal ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 1 dell'onorevole Russo Franco.

PIERLUIGI ONORATO. La mia dichiarazione di voto è favorevole all'emendamento presentato dal collega Franco Russo. Anche noi abbiamo presentato, in via subordinata, degli emendamenti che, in parte, sono stati accolti dal Governo, e decideremo come atteggiarci se le nostre proposte non passeranno. Intervengo anche per dissipare l'equivoco in cui è incorso nella sua replica il relatore, onorevole Nicotra, circa l'atteggiamento del nostro gruppo, che è stato responsabile e costrut-

tivo. Purtroppo succede, in questo Parlamento, che atteggiamenti costruttivi siano interpretati in modo *tranchant*. Noi siamo contrari alla filosofia della proroga, quindi non possiamo che essere favorevoli all'emendamento soppressivo dell'articolo 1.

A questo proposito rilevo infatti che sia nel verbale sommario, sia — a maggior ragione — nel verbale stenografico non si parla dei nostri atteggiamenti favorevoli. Ricordo di aver detto sicuramente no a questa filosofia, di aver fatto un'analisi dei costi e dei benefici, di aver richiamato anche i benefici della legge n. 398 che avevamo approvato. In questo senso, ripeto, siamo favorevoli alla soppressione dell'articolo 1.

MARIA ADELAIDE AGLIETTA. Rapidamente, anche se mi rendo conto che non votando — secondo il codice di comportamento parlamentare, assunto dal mio gruppo — può risultare assurda una mia dichiarazione di voto. Devo dire che questo è un emendamento che ritengo, opportunamente, giusto e sul quale si confronta la volontà di questa Commissione, al di là della possibilità successiva di modifiche.

Di fronte alla discussione che c'è stata stamane, agli interrogativi che sono stati posti non solo dalla mia parte, agli approfondimenti successivi, rispetto alla scorsa seduta, che sono stati fatti, devo dire che trovo molto grave l'atteggiamento della maggioranza e del presidente di questa Commissione che accelera al massimo i lavori, senza consentire un minimo di riflessione in più rispetto ai problemi nuovi emersi, a considerazioni nuove — del collega Felisetti ed altri — che sono emerse questa mattina.

Approfito della dichiarazione di voto per dire che, per quanto mi riguarda me ne vado, ma ribadisco un concetto già presente in molti dei nostri interventi: di che cosa è diventato questo Parlamento. Credo molto grave questo comportamento.

ANNA PEDRAZZI CIPOLLA. Prendo la parola molto brevemente per dichiarare

che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione sull'emendamento Russo. Poiché non condividiamo l'impostazione data con la modifica proposta dal ministro all'articolo 1 e pur tuttavia ritenendo che ci siano problemi da affrontare, abbiamo cercato di dare un contributo ai lavori della Commissione con la presentazione di nostri emendamenti. Per quanto riguarda quello presentato dall'onorevole Russo, ribadisco la nostra astensione.

STEFANO DE LUCA. Pur condividendo nella sostanza l'emendamento dell'onorevole Russo, preannuncio che mi asterrò dalla votazione, proprio nella convinzione e nella speranza che le proposte formulate con i nostri emendamenti, che sono certamente proposte di mediazione e di razionalizzazione della norma, inducano il ministro a rivedere il suo atteggiamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Russo Franco 1. 1.

(È respinto).

Comunico alla Commissione che il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha chiesto la votazione per parti separate dell'emendamento 1. 2 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, nel senso di votare separatamente i due commi.

Passiamo all'esame del subemendamento Granati Caruso, Violante 1. 2. 0. 1.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo un momento di attenzione su una questione molto delicata posta dal secondo comma dell'emendamento del Governo relativo alla libertà provvisoria, comma che recepisce l'istanza — avanzata dai colleghi della sinistra indipendente e dal relatore e da noi condivisa — che comporta una valutazione in concreto delle condizioni di pericolosità. Il problema che intendo porre all'attenzione di colleghi per individuare lo strumento migliore per conseguire quella finalità è il seguente: a chi si applica la possibilità di concedere la libertà provvisoria, in un sistema nel quale la si può concedere, grazie alla modifica dell'articolo 277-bis del codice di procedura pe-

nale, dopo la chiusura dell'istruttoria, secondo l'interpretazione più avanzata — per la quale io propendo — o all'atto della chiusura dell'istruttoria, secondo quella meno avanzata? Si applica a coloro che hanno maturato nella fase istruttoria la scadenza dei termini e che non escono per l'applicazione della normativa che stiamo ora discutendo.

Ho l'impressione che si venga così ad attuare una singolare disparità di trattamento per alcuni soggetti: infatti quei soggetti per i quali il giudice è stato, per così dire, « puntuale » non hanno la possibilità di far valere circostanze come la inesistenza di pericolo di fuga, di pericolo di inquinamento delle prove o di pericolosità sociale perché nei loro confronti c'era comunque il divieto di libertà provvisoria, non essendo scaduti i termini; invece i soggetti per i quali i termini sono scaduti e che rientrano nella operatività di questa normativa — che sono cioè sottoposti a proroga — hanno la possibilità di prospettare al giudice la loro condizione per ottenere la libertà provvisoria.

Sostanzialmente si determina una situazione che mi pare contraddittoria, nel senso che il soggetto che ha avuto un giudice più « puntuale » risulta danneggiato rispetto al soggetto che, avendo avuto un giudice meno « puntuale »; può far valere l'esistenza delle circostanze cui prima facevo riferimento ed esce di prigione.

Sulla base di queste considerazioni, insieme ad altri colleghi ho elaborato un'altra soluzione, quella prospettata nel subemendamento per cui la proroga della carcerazione va collegata alla valutazione in concreto dell'esistenza delle circostanze di cui all'articolo 254 del codice di procedura penale (pericolosità, esigenze istruttorie e pericolo di fuga). Si propone cioè, un meccanismo fondato sulla proroga che è già stato introdotto nel sistema dall'articolo 7 della legge n. 398 per la fase istruttoria e che, se ben ricordo, abbiamo inserito all'unanimità nella direttiva 60 del progetto di riforma del codice di procedura penale, direttiva nella quale è instaurato appunto il sistema delle proroghe. D'altra parte il Consiglio d'Europa ha ema-

nato direttive con le quali invita i paesi membri ad adottare non il principio dei termini fissi di carcerazione preventiva, ma termini più brevi, con proroghe in considerazione dei singoli casi. Anche il collega Gargani aveva avanzato una proposta simile nel corso del dibattito precedente. Non sono certo che il modo in cui è formulata questa proposizione sia il più adeguato a cogliere l'esigenza che ho indicato e può darsi che occorranو correzioni nella formulazione del nostro subemendamento.

Però, ci sembra che il sistema da noi ipotizzato scongiuri il pericolo di creare disparità di trattamento e, nello stesso tempo, consenta di inserirsi più stabilmente in una logica che abbiamo già cominciato a seguire. Alcuni potranno sostenere che concedere la libertà provvisoria sarebbe la stessa cosa, ma ciò mi pare che configuri la ricerca di un *escamotage*, una sorta di « truffa delle etichette ». Per questi motivi ritengo preferibile la soluzione contenuta nel nostro subemendamento a quella ipotizzata nell'emendamento del Governo.

CARLO CASINI. Per quanto mi riguarda non condivido la soluzione prospettata nel subemendamento Granati Caruso e Violante e ritengo preferibile quella ipotizzata nell'emendamento del Governo. Vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere strettamente giuridico. Innanzi tutto vorrei osservare che l'emendamento presentato dal Governo si muove comunque nella logica della scarcerazione, anche se non vedo quali disparità di trattamento possa provocare. La situazione, infatti, è tale che si prevede che alcuni imputati, per i quali è decorso il termine di carcerazione preventiva, non usciranno dal carcere, ma il giudice potrà comunque, sulla base di una valutazione concreta, concedere la libertà provvisoria.

Mi rendo conto che il sistema proposto dai colleghi comunisti avrebbe effetti non dissimili da quello proposto dal Governo. Però mi preoccupa della posizione del magistrato, il quale è in qualche modo difeso dalla generalità della norma.

Già l'introduzione di un criterio di concedibilità della libertà provvisoria crea qualche problema al magistrato, ma la situazione sarebbe ancora più grave se non fosse neanche difeso da una regola di portata generale. Ciò lo esporrebbe al rischio non solo di pressioni, ma anche di sicurezza personale.

Da ultimo, vorrei sapere se la disparità di trattamento si riferisca al fatto che, per carenza di categoria di reato, sarebbero applicabili determinate norme oppure riguardi una categoria di reato considerata al suo interno.

LUCIANO VIOLANTE. Com'è noto, il divieto di concedere la libertà provvisoria oggi è totale solo in fase istruttoria, per cui durante tale fase, accade che il soggetto per il quale i termini istruttori sono stati rispettati non possa chiedere al giudice di valutare la mancanza di esigenze istruttorie.

CARLO CASINI. A tale obiezione ho già risposto.

Mi domando poi se la concedibilità della libertà provvisoria si riferisca agli imputati di tutti i reati indicati nel primo comma dell'emendamento del Governo, indipendentemente dal fatto che sia chiusa o meno la fase processuale.

LUCIANO VIOLANTE. No, riguarda gli imputati ai quali si applica « la disposizione che precede », sulla base del dettato del secondo comma.

CARLO CASINI. Ma non si dice esplicitamente che la proroga si applica agli imputati per i quali sia già scaduto il termine previsto dalla legge.

GIUSEPPE GARGANI. Mi pare ovvio che sia così, altrimenti si creerebbe una situazione pericolosissima.

CARLO CASINI. Il dibattito serve proprio a chiarirsi le idee.

In conclusione, vorrei ribadire che lo emendamento del Governo difende in misura maggiore il magistrato e introduce

criteri soggetti a minore discrezionalità. In sostanza, consente di raggiungere lo stesso obiettivo che i colleghi comunisti si sono prefissi nel proprio subemendamento, ma con minori rischi.

ALDO RIZZO. Il gruppo della sinistra indipendente comprende appieno le preoccupazioni dell'onorevole Violante in ordine alla possibilità che, in concreto, si verifichino disparità di trattamento. Per la verità, una simile evenienza potrebbe verificarsi nel caso in cui l'ammissibilità della libertà provvisoria dovesse prescindere relativamente ai reati ai quali si riferisce il primo comma, dal fatto che operi la proroga prevista dal medesimo primo comma.

In sostanza, una disparità di trattamento può verificarsi nel caso in cui un soggetto potesse ottenere la libertà provvisoria anche quando non si debba fare ricorso al termine prorogato.

D'altronde, in conseguenza dell'azione più o meno rapida della magistratura, già può accadere, in base al nostro sistema processuale che un imputato debba essere scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare, mentre un altro rimanga in carcere, perché la fase processuale viene conclusa prima che scadano i predetti termini.

Credo, comunque, che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Violante debba essere valorizzata. Se sussistono dubbi interpretativi sulla disposizione contenuta nel secondo comma dell'emendamento del Governo e si ritiene che la disposizione può essere interpretata nel senso che agli imputati può essere concessa la libertà provvisoria anche se, in concreto, la proroga non opera, sebbene io ritenga aberrante una simile interpretazione, è il caso di trovare una formulazione la quale eviti una tale conseguenza.

Non ritengo opportuno che si faccia ricorso all'altro strumento indicato dall'onorevole Violante e cioè che sia il giudice a determinare la proroga della carcerazione, perché credo che obiettivamente finiremmo col far pesare sui magistrati gravi responsabilità.

In definitiva, il provvedimento di concessione della libertà provvisoria agisce in positivo a favore dell'imputato perché per tutti scatta automaticamente la proroga del termine. Nel concedere tale beneficio, la magistratura certamente terrà conto di varie circostanze tra cui la personalità dell'imputato e il fatto che questi eventualmente appartiene all'area del « pentitismo ». Se, invece, si dovesse stabilire che, caso per caso, è il magistrato che deve gestire la durata della custodia cautelare attribuendogli la facoltà, in negativo, di disporre la proroga del termine della carcerazione, credo che scaricheremmo sulla magistratura responsabilità quanto mai gravi, anche tenuto conto della particolare anomalia del provvedimento che andiamo ad approvare.

Ritengo che sia preferibile la scelta del governo che prevede la proroga *ex lege* della durata della carcerazione preventiva e che, però, sia dato al giudice di poter concedere la libertà provvisoria, come è previsto nell'emendamento da me presentato.

GIUSEPPE GARGANI. Parlerò in dissenso dal mio gruppo, manifestando — come il collega Violante — alcune perplessità. Ero affezionato ad una proposta che abbiamo discusso lo scorso anno sui termini della carcerazione preventiva, in cui si stabilivano i parametri generali ed una responsabilità del magistrato che, caso per caso, poteva chiedere proroghe. Questa poteva essere una soluzione definitiva per il problema, ma non è stata accolta, per la preoccupazione del legislatore di caricare eccessivamente di responsabilità il magistrato.

A mio avviso, anche per le ragioni che ha ricordato il collega Rizzo, credo che la proposta di Violante non possa essere accettata perché, tenuto conto della situazione in cui ci troviamo, mi sembrerebbe un tentativo di demandare surrettiziamente al magistrato la possibilità di sostituirsi al legislatore.

Tuttavia, andando ad esaminare il secondo comma del nuovo testo che il Governo ha proposto e tenuto conto che la

possibilità di richiedere la libertà provvisoria si applica a tutti i casi disciplinati nel primo comma (a quelli che fruiscono di una proroga), ci troviamo di fronte ad una disparità di situazioni, perché si fa dipendere da un problema processuale un problema sostanziale di libertà.

Gradirei perciò che il ministro ci fornisse dei chiarimenti utili a fugare ogni dubbio.

LUIGI DINO FELISETTI. Devo innanzitutto dichiarare, a nome del gruppo socialista, che siamo contrari al subemendamento Granati Caruso e Violante, in quanto la proposta è formulata come se si trattasse di introdurre due misure alternative per arrivare allo stesso scopo. Infatti con la prima è previsto che la proroga opererebbe nell'ipotesi che ricorrano le condizioni — a giudizio del magistrato — di estrema pericolosità, di fuga o di inquinamento di prove; l'altro strumento è invece quello previsto dal secondo comma del testo proposto dal Governo, per cui verrebbe concessa la libertà provvisoria, nonostante ricorra l'applicabilità della proroga.

A me pare che tra i due strumenti — che non sono fra di loro identici — debba essere preferito il secondo e non il primo. Ci sono delle ragioni di metodo per cui non posso condividere la *ratio* del subemendamento Granati Caruso e Violante, in quanto si tratterebbe in ogni caso di un giudizio sulla ricorrenza di condizioni di deroga rispetto a situazioni generali; viceversa, mi sembra che lo strumento della libertà provvisoria sia già stato ampiamente sperimentato ed apprezzato anche in sede giurisprudenziale.

Il giudizio sulla concessione della libertà provvisoria dà adito ad una valutazione complessiva poiché, derogando al divieto di cui all'articolo 277 del codice di procedura penale, si amplia questa possibilità di giudizio generale. Anche il subemendamento deroga al suddetto articolo 277 ma, mentre le condizioni di cui all'articolo 254 sono verificate in sede preventiva, il giudizio sulla libertà provviso-

ria avviene *ex post* rispetto alla detenzione.

In sostanza, se è vero che i due strumenti sono di una certa equivalenza, mi pare preferibile quello suggerito nel secondo comma dell'emendamento presentato dal Governo; oltretutto, nell'ipotesi suggerita da Violante, finiremmo per introdurre in una situazione precaria e delicata un nuovo strumento, quale quello della deroga alla possibilità della proroga, in presenza di situazioni che attualmente determinano l'obbligo del mandato di cattura.

Ripeto, mi pare più opportuno l'uso dello strumento della libertà provvisoria, che consente una valutazione più globale, nella quale c'è anche un impulso di parte (mentre con l'emendamento del collega Violante si avrebbe soltanto una valutazione da parte del giudice), un contraddittorio di tipo garantista.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del ministro sul subemendamento Granati Caruso e Violante?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Esprimo parere contrario.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Sono stati posti diversi problemi negli interventi che ho ascoltato, ultimo quello dell'onorevole Gargani. Sul subemendamento all'emendamento governativo presentato dagli onorevoli Granati Caruso e Violante, il mio parere è contrario per diverse ragioni. Tra l'altro mi pare che l'onorevole Violante nel suo intervento lasciasse percepire una irrisolutezza di fondo; non riesco a capire quale tipo di itinerario avrebbe questa apertura sulla esigenza di verifica delle condizioni di cui all'articolo 254, condizioni negative, la eventuale definibilità di questo provvedimento connesso ad eventuali possibilità di appello.

LUCIANO VIOLANTE. C'è un emendamento in cui è previsto che l'imputato faccia istanza.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non sono convinto dell'opportunità di inserire su un tema drammatico, una normativa provvisoria, la previsione delle norme del nuovo processo penale. Di questo si tratta.

Questa opinione, infatti, non è stata recepita né anticipata nella normativa che stiamo discutendo. Mi parrebbe singolare innestarla su una legislazione di proroga, quindi marginale rispetto alla struttura medesima.

Aggiungo, e mi rifaccio a quanto rilevato precedentemente dall'onorevole Fracchia, che trovo abbastanza eccentrica l'idea, che pure è corretta, di mettere in luce, di fare apprezzare il margine di discrezionalità che c'è nell'uso dello strumento della libertà provvisoria quando, questo margine, lo si pretende addirittura in relazione all'aritmetica, che gioca in ordine ai termini della carcerazione preventiva. Farei fatica a capire che questo tipo di intervento del giudice, così com'è proposto, possa essere un tipo di intervento che non implichi, che non metta in gioco una valutazione che è propria, soggettiva, del giudice, perché la persistenza o meno di elementi di pericolosità, di inquinamenti di prove, è pur sempre filtrata attraverso la valutazione del singolo giudice.

Riconosco una linea di divisione che, tutto sommato, anche nel dibattito precedente, ha confrontato posizioni abbastanza diverse.

Non a caso ricordo che il primitivo provvedimento del Governo, mentre escludeva la possibilità di applicazione della nuova legge alle detenzioni in corso, faceva grande affidamento sul ricorso allo strumento della concessione della libertà provvisoria.

Debbo dire che se vogliamo fare della filosofia, la mia opinione continua a rimanere questa: penso che non sia giustizia una giustizia che pretenda di sacrificare ad atti di certezza, l'intervento del giudice, altrimenti non capisco cosa ci stia a fare il giudice. Lo strumento della libertà provvisoria è di eccezionale finezza rispetto a tutte le aritmetiche dei ter-

mini: è un istituto che dura, non è contestato, è uno strumento decisivo nella gestione della libertà nel processo penale. Vorrei dire a Violante — e gli do una notizia che gli farà piacere — che secondo me anche nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto dell'approvazione della legge; la clausola contenuta nel secondo comma dell'emendamento del Governo (non avrei difficoltà se nascono appunto dei problemi interpretativi ulteriori, ad una correzione che avevo peraltro previsto), è importante anche ai fini del tema introdotto dall'onorevole Felisetti, cioè quello della dissociazione.

Inoltre, ritengo assolutamente impraticabile, oggi, una strada che, surrettiziamente, dichiara chiusa una discussione che non si è ancora aperta in Senato, intorno ad una problematica che è tutt'altro che risolta, e sulla quale si verificano convergenze tutt'altro che largamente condivise. Ritengo che per quel che concerne il Governo, è giusto assumere qui l'impegno di una assoluta disponibilità (e anche di una iniziativa), affinché inizi al Senato, il più rapidamente possibile, una discussione su quel disegno di legge.

Credo che la massima tempestività sia importante, anche se ho l'impressione che non sia, oggi, qui praticabile la chiusura di un tema come quello della dissociazione che è affossato e non esaurito. Per questa ragione la clausola della possibilità della concessione della libertà provvisoria è provvidenziale, in quanto a me pare che alcune situazioni potrebbero essere valutate e verificate dal giudice per trovare una via di uscita, evitando una loro inutile penalizzazione.

Per questa ragione difenderò questo secondo comma. Naturalmente se la Commissione riterrà che i rischi di disparità e le incertezze tecniche di questo secondo comma, sono così forti da risultare vincenti sulla potenzialità che io gli affido, deciderà. Questo non è un argomento per votare a favore dell'emendamento Granati Caruso e Violante, potrebbe essere un argomento per non appro-

vare il secondo comma dell'emendamento governativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Granati Caruso e Violante 1.2.0.1, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Passiamo al subemendamento Onorato ed altri 1.2.0.2.

PIERLUIGI ONORATO. La conseguenza dell'approvazione o della reiezione di questo subemendamento è presto detta. L'articolo 2, ultimo comma, che l'emendamento governativo vorrebbe far prorogare al 30 novembre 1985 computa, ai fini della durata massima della carcerazione preventiva o cautelare, anche il tempo passato in esecuzione di pena. Che cosa succederebbe se non approvassimo questo subemendamento?

Poniamo che da qui al 30 ottobre, un Naria qualunque abbia maturato i termini massimi della carcerazione preventiva a norma della vecchia legislazione: secondo la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 398, dovrebbe vedersi computato, ai fini della definizione dei termini della carcerazione preventiva, anche il tempo trascorso in carcere in esecuzione di pena. La previsione di una proroga della *vacatio legis* relativa a tale disposizione — che rappresenta una conquista di civiltà — ne impedirebbe la liberazione.

Questa è la ragione per cui ne proponiamo la soppressione: la funzione cautelare è ugualmente assicurata anche quando è in esecuzione di pena. Inoltre, il detenuto deve avere diritto di vedersi computata la carcerazione sofferta ai fini di quella massima.

Secondo il nostro subemendamento, la carcerazione sofferta deve essere computata anche se proroghiamo i termini massimi di carcerazione.

A me pare che questo sia un emendamento accettabile dal Governo e dalla maggioranza. L'abbiamo presentato nella logica minimalistica e gradualistica che ci

fa dire di no alla filosofia della proroga, ma vuole, correttamente, cercare di limitarne i danni.

CARLO CASINI. La norma è una delle più importanti ed anche delle più incisive sul piano pratico in quanto determina con maggiore facilità l'uscita di prigione da parte di imputati. Non dispongo ora di cifre precise ma è certo una delle cose più innovatrici che abbiamo fatto e quindi credo sia opportuno respingere questo subemendamento.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista voterà a favore del subemendamento Onorato ed altri.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il mio voto favorevole.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore del subemendamento Onorato ed altri.

STEFANO DE LUCA. Voto favorevole anche da parte del gruppo liberale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Onorato ed altri 1. 2. 0. 2, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

LUCIANO VIOLANTE. Dichiaro di ritirare il subemendamento 1. 2. 0. 3.

GIULIO MACERATINI. Essendo già stata richiesta la votazione per parti separate dell'emendamento governativo, mi permetto di avanzare un'ulteriore richiesta di divisione. Chiedo cioè che il primo comma del predetto emendamento venga suddiviso in tre parti da votarsi separatamente: la prima va dall'inizio del comma fino alle parole « 22 dicembre 1975, n. 685 »; la seconda dalla parola « nonché » alle parole « nel massimo a cinque anni »; la terza da « sempreché » fino alla fine del comma stesso.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Maceratini.

Passiamo alla votazione, che il gruppo del MSI-destra nazionale ha chiesto avvenga per parti separate, della prima parte dell'emendamento del Governo 1. 2 sino alle parole « 22 dicembre 1975, n. 685 ».

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore di questa parte dell'emendamento del Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione della prima parte dell'emendamento 1. 2.

ALDO RIZZO. Dichiaro l'astensione della sinistra indipendente relativamente alla votazione della prima parte dell'emendamento del Governo.

FRANCO RUSSO. Democrazia proletaria voterà contro questa parte dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte del primo comma dell'emendamento del Governo 1. 2.

(È approvata).

Passiamo alla votazione della seconda parte del primo comma dell'emendamento 1. 2 del Governo fino alle parole « nel massimo a cinque anni ».

GIULIO MACERATINI. A nome del gruppo del MSI-destra nazionale, dichiaro di votare contro la seconda parte dell'emendamento del Governo.

FRANCO RUSSO. Anche il gruppo di democrazia proletaria voterà contro di essa.

LUCIANO VIOLANTE. Dichiaro l'astensione del gruppo comunista dalla votazione della seconda parte del primo comma dell'emendamento del Governo.

STEFANO DE LUCA. Il gruppo liberale voterà contro la seconda parte del primo comma dell'emendamento 1. 2.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dalla votazione di questa parte dell'emendamento del Governo poiché ritiene che in essa si sia fatto un passo avanti rispetto alla formulazione originaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la seconda parte del primo comma dell'emendamento del Governo 1. 2.

(È approvata).

Passiamo alla votazione della terza parte del primo comma dell'emendamento 1. 2 del Governo fino alla fine del primo comma.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole all'ultima parte del primo comma dell'emendamento del Governo.

LUCIANO VIOLANTE. Anche il gruppo comunista voterà a favore di essa.

ALDO RIZZO. La sinistra indipendente è favorevole all'ultima parte dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma dell'emendamento del Governo 1. 2.

(È approvata).

Passiamo al subemendamento Fracchia e Violante 1. 2. 0. 4, al secondo comma dell'emendamento 1. 2 del Governo. Per chiarezza ne do nuovamente lettura:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Tuttavia la proroga non si applica ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale diversi da quelli previsti negli articoli 289-bis, 422, 575, 583 del codice penale quando dagli atti del procedimento risulta che l'imputato ha tenuto durante la carcerazione cautelare ed entro il 31 dicembre 1984 comportamenti specifici dai quali il giudice possa inequivocabilmente

desumere il rifiuto di ogni forma di violenza terroristica o eversiva dell'ordinamento costituzionale.

1. 2. 0. 4.

LUCIANO VIOLANTE. Comprendo i motivi che prima hanno indotto il ministro a sostenere che questa non è la sede per avviare il discorso sui contenuti della dissociazione. Infatti, in questo momento si tratta soltanto di recuperare un elemento che già esiste largamente e, in qualche modo, di dare un segnale fortemente positivo nei confronti di un'area che si è distaccata dal terrorismo. Abbiamo di fronte a noi un'occasione importante per fare ciò, un'occasione diversa da quella consistente nella possibilità di concedere la libertà provvisoria.

Certamente lo scopo potrebbe essere raggiunto anche attraverso questa seconda strada, anche se i colleghi non potranno non convenire con me che altro è dire che non si proroga il termine contenuto nella legge n. 398, altro è dire che tale termine è prorogato, ma c'è la possibilità che il giudice conceda la libertà provvisoria.

In sostanza, inserire la possibilità di valutazioni specifiche dei comportamenti dissociativi, con l'esclusione di alcuni gravissimi reati, potrebbe costituire un elemento positivo di raccordo delle discussioni che in materia si vanno compiendo, inserendosi nel filone, già aperto, del riconoscimento del fenomeno della dissociazione.

Con ciò non si vuole togliere materia di lavoro al Senato, ma soltanto indicare che il Parlamento sta avvicinandosi sulla strada di un riconoscimento della dissociazione. Cogliere questa occasione per evidenziare quanto di positivo è maturato in materia nel mondo penitenziario mi sembra un fatto che il Parlamento dovrebbe raccogliere.

FRANCO RUSSO. Durante la discussione sulle linee generali ho già sottolineato come, a mio avviso, sul problema della dissociazione, occorra una presa di posizione complessiva del Parlamento e del

Governo al fine di non far « marcire » un fenomeno che richiede interventi globali ed urgenti.

Ho anche detto di essere contrario a soggettivizzazioni e specializzazioni del diritto in qualunque forma si manifestino e di ritenere che dal Parlamento debba provenire un segnale perché si affronti in maniera rapida il problema della dissociazione ed anche per tirare fuori dalle patrie galere quanti più imputati sia possibile.

Voterò, pertanto, a favore del subemendamento in oggetto e, nel contempo, vorrei invitare il Governo — non è certo compito specifico del ministro Martinazzoli — a verificare se sia vera la notizia da me raccolta secondo la quale il terzo provvedimento presentato dal Governo in materia di dissociazione non è stato ancora neppure stampato presso l'altro ramo del Parlamento, il che ha indotto i maligni ad insinuare che il Governo, al di là delle dichiarazioni di buona volontà, in realtà non mette la Commissione giustizia del Senato in condizioni di procedere all'esame dei tre disegni di legge presentati nella materia.

PIERLUIGI ONORATO. Il gruppo della sinistra indipendente è assolutamente favorevole al subemendamento comunista 1. 2. 0. 4 e voterà a favore di esso innanzitutto perché ritiene che non sia incompatibile con il subemendamento riguardante la concessione della libertà provvisoria poc'anzi illustrato dal collega Rizzo.

In secondo luogo, siamo del tutto favorevoli a dare un segnale legislativo di segno positivo nei confronti dell'area della dissociazione politica del terrorismo.

La formulazione del subemendamento in oggetto ci sembra poi particolarmente accettabile e condivisibile perché non individua la dissociazione attraverso il richiamo ad una confessione dei reati, ma semplicemente attraverso il ripudio della lotta armata. Riteniamo, inoltre, che tale formulazione non crei pericoli di soggettivismo del diritto penale e che sia necessario accettare — in questo siamo per-

fettamente d'accordo con il ministro — quello che sostiene la migliore dottrina: in una società come quella in cui viviamo non si può pensare di avere una giurisdizione priva di un certo tasso di discrezionalità. La dissociazione è un aspetto complesso del fenomeno del terrorismo e non si può pensare di affidarne la gestione a puri automatismi processuali e normativi piuttosto che ad una ponderata discrezionalità.

Da ultimo vorrei esprimere l'auspicio che non si verifichi alcun affossamento dei disegni di legge sulla dissociazione presentati dal Governo al Senato.

MICHELE CIFARELLI. Come ho già chiarito nella discussione generale, voglio ora ribadire, con riferimento al subemendamento di cui ora ci occupiamo, che sono e sarò sempre contrario alla concessione di un Parlamento che con le sue norme « dà dei segnali », cioè ad una concessione « semaforica » della legislazione. La legge comanda e non disputa, dicevano i nostri antichi maestri. Voglio sottolineare che, introducendo la possibilità della concessione della libertà provvisoria, rendiamo possibile al giudice la valutazione dei comportamenti che possono anche configurarsi come dissociazione, nel momento in cui questa nozione sarà varata dal Parlamento e diventerà una nozione di riferimento.

Escludo che un ramo del Parlamento possa fare il processo alle intenzioni nei confronti dell'altro; sono convinto che il Senato sta procedendo autonomamente e possa giungere a definire il proprio orientamento e la propria volontà circa i disegni di legge sulla « dissociazione », dei quali l'onorevole Ministro ci ha testé parlato. Per queste ragioni, per evitare confusione ed improvvisazioni, il gruppo repubblicano voterà contro il subemendamento proposto.

LUIGI DINO FELISETTI. Annuncio il voto favorevole del gruppo socialista sul subemendamento Fracchia e Violante 1. 2. 0. 4, anche perché, tra l'altro, apprezziamo la possibilità di valutazione da

parte del giudice di comportamenti di contenuto « dissociativo ».

STEFANO DE LUCA. Pur non sottovalutando l'importanza della questione della dissociazione, annuncio il voto contrario del gruppo liberale sul subemendamento Fracchia e Violante. Non riteniamo infatti giusto affrontare questo problema in termini particolari, quando la questione va chiarita in termini complessivi. Infatti, se questo subemendamento venisse approvato, si darebbe la sensazione che la proroga non è concessa per esigenze connesse al funzionamento della giustizia, bensì per penalizzare qualcuno; tant'è vero che si avrebbe una discriminazione fra penalizzati e premiati. La logica dell'emergenza, a nostro avviso, va superata, perché è segno di debolezza dello Stato, e la questione deve essere posta nella sede giusta: e questa non è la sede giusta.

GIULIO MACERATINI. Annuncio il voto favorevole del movimento sociale-destra nazionale. Siamo rimasti in minoranza a proposito della norma volta a migliorare il trattamento dei detenuti cosiddetti « politici ». Avremmo voluto che l'estensione dell'esclusione della proroga comprendesse gli imputati di delitti puniti con la reclusione non superiore ad un massimo di 15 anni; ci preoccupiamo di reati associativi — che hanno riempito, come sappiamo, le carceri italiane —, che non sono caratterizzati da una particolare pericolosità: ma se ad essi è legato un reato strumentale, allora la questione cambia. Su questo punto ci siamo trovati isolati.

Questa norma dal punto di vista tecnico ci lascia un po' perplessi, però contiene — nella concezione « semaforica » cui ha accennato l'onorevole Cifarelli — una possibilità per il giudice di valutare l'esistenza di elementi di pericolosità che possono suggerire la carcerazione. Per questi motivi, ripeto, voteremo a favore del subemendamento Fracchia e Violante.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Il problema della « dissociazione » merita un ulteriore approfondimento per

cui, pur apprezzando alcuni segnali positivi — che pure devono essere riconsiderati *in toto* — esprimo parere contrario al subemendamento Violante.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, non ho nessuna ragione per ritenere di essere dotato di capacità di convincimento nei confronti dei colleghi che si sono espressi a favore del subemendamento Fracchia e Violante; le mie statistiche, anzi, provano esattamente il contrario, dopo un anno di confronto con le Commissioni parlamentari. Comunque, sia pure con grande scetticismo circa questa possibilità, invito i colleghi a riflettere su questa circostanza: non voglio banalizzare nulla, anzi confermo la piena disponibilità del Governo ad impegnare il più presto possibile la Camera ed il Senato sull'esame dei disegni di legge in materia, ma vorrei far notare ai colleghi che con l'approvazione di questo subemendamento si farebbero scaturire una serie di condizioni da una premessa, della quale altro non si sa, se non che è legata ad una parola che forse è riportata in qualche dizionario: la parola « dissociazione ».

Fino a che non si definiscono i contenuti giuridici della « dissociazione », si procederà su una strada per così dire temeraria, totalmente impraticabile, che non sottrarrà il Parlamento a critiche certamente motivate. Confermo, pertanto, la contrarietà del Governo al subemendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Fracchia e Violante 1. 2. 0. 4, contrari il relatore e il Governo.

(*E respinto*).

Il Governo ha presentato la seguente diversa formulazione del secondo comma dell'emendamento 1. 2:

« Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto pre-

visto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale ».

ALDO RIZZO. Il gruppo della sinistra indipendente esprime parere favorevole alla nuova formulazione del secondo comma dell'emendamento 1. 2. proposto dal ministro di grazia e giustizia, in quanto con essa si chiarisce che la libertà provvisoria opera soltanto nel caso in cui il termine originario è stato prorogato per effetto del disposto del primo comma.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore. Noi conveniamo che questa è un'ipotesi riduttiva: ne sono cadute altre che ci convincevano di più, ma questa è meglio di niente.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'emendamento 1. 2 nella diversa formulazione proposta dal Governo.

(È approvato).

A seguito dell'approvazione per parti separate dell'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 1, quest'ultimo risulta del seguente tenore:

ART. 1.

Il termine di sei mesi previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è prorogato, limitatamente alle disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 7 e 29 della predetta legge, fino al 30 novembre 1985 per gli imputati di taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 416, 416-bis, 422, 575 e 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale punibili con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, sempreché non si tratti di

persone che hanno commesso il reato prima del compimento del diciottesimo anno di età.

Nel caso in cui i termini massimi di custodia cautelare siano stati prorogati per effetto delle disposizioni di cui al precedente comma, la libertà provvisoria può essere concessa anche in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale.

Gli emendamenti 1. 3, 1. 4, 1. 5, 1. 6, 1. 7, 1. 8, 1. 9, 1. 10, 1. 11, 1. 12, 1. 13 e 1. 14 risultano pertanto preclusi.

Gli onorevoli Violante, Macis e Ciocci hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398, è sostituito dai seguenti:

” Nei casi previsti dal primo comma, le disposizioni ivi indicate operano nella fase processuale in corso al momento della loro entrata in vigore.

Per la determinazione della durata della custodia cautelare si tiene conto del periodo già trascorso nella stessa fase.

La durata complessiva della custodia cautelare non può comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori al 1° agosto 1984 ” ».

LUCIANO VIOLANTE. Questo articolo aggiuntivo serve per chiarire come funzionerà il secondo comma dell'articolo 30 della legge n. 398. Come i colleghi ricorderanno, nella fase successiva alla pubblicazione di questa legge — prima della entrata in vigore — si discusse di che cosa sarebbe accaduto dopo l'entrata in vigore. Se cioè, i nuovi termini cominciavano a decorrere, per ciascuna fase, dal momento dell'entrata in vigore della legge, quindi senza tener anche conto del « pre-sofferto » nella stessa fase, oppure se bisognasse tenerne conto. Con questo articolo, precisiamo che occorre tener conto del periodo già trascorso nella stessa fase.

Tenete presente, inoltre, che la rivista *Legislazione penale* sta pubblicando un

commento all'articolo 30 nel quale sostiene che sono possibili entrambe le interpretazioni.

LUIGI DINO FELISETTI. L'articolo 2 della legge 28 luglio 1984, n. 398, precisa che « la durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato è stato fermato o arrestato »: non c'è dubbio che se questa è la decorrenza, il « pre-sofferto » comincia dal momento in cui questa condizione si verifica.

LUCIANO VIOLANTE. Il secondo comma del citato articolo 30 recita: « Successivamente nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso », mentre l'articolo aggiuntivo che proponiamo specifica che « nei casi previsti dal primo comma, le disposizioni ivi indicate operano nella fase processuale in corso al momento della loro entrata in vigore ». Se avvertite il problema, ma non volete che figuri come sollevato dall'opposizione, fate vostro l'emendamento. Il punto è di dare certezza oggi affinché non vi sia incertezza domani.

CARLO CASINI. Credo di essere d'accordo nella sostanza con l'onorevole Violante, ma la ragione per la quale si è predisposto questo disegno di legge risiede proprio nel fatto che vi era il rischio che la legge potesse essere interpretata in maniera tale da risultare inutile. Il secondo comma dell'articolo 1, nella nuova formulazione del Governo, mi pare chiarisca tutta la questione.

LUCIANO VIOLANTE. Il problema è che cosa succede quando è scaduto il termine. Succede — come dice qualcuno — che dal 1° dicembre ricominciano a decorrere, fase per fase, i nuovi termini? Alcuni hanno detto questo ed anche il vice capo dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha sostenuto questa tesi (*Interruzione del deputato Casini*).

Il disegno di legge ora in discussione non c'entra nulla, perché riguarda la fase precedente. L'onorevole Casini sostiene che

l'attuale testo dell'articolo 30 — commi 1 e 2 — risolverebbe questi problemi.

Ho l'impressione che così non sia perché il primo comma dell'articolo 1 da noi approvato poco fa non muta in niente la struttura del primo comma dell'articolo 30 della legge n. 398 se non a proposito del termine. Il secondo comma fa riferimento puramente e semplicemente alla possibilità di applicazione della libertà provvisoria.

Io mi chiedo cosa accadrà quando la legge che stiamo approvando oggi cesserà di avere vigore. Mi chiedo se i termini fase per fase comincino a decorrere dal 1° dicembre 1985 o se al 1° dicembre 1985 bisognerà fare il computo del « pre-sofferto ». Se siete d'accordo su questo bisogna essere d'accordo sull'articolo aggiuntivo, vi sono state infatti interpretazioni discordanti ed è necessario un chiarimento.

PIERLUIGI ONORATO. Desidero fare una brevissima dichiarazione. Io ero tra coloro che ritenevano insostenibile l'interpretazione che, a norma dell'articolo 30 della legge n. 398, considerava non computabile il presofferto; pur tuttavia il mio gruppo è a favore di questo articolo aggiuntivo, perché anche se fossimo del parere che quella interpretazione era infondata è necessario fugare ogni dubbio. E il dubbio che bisogna fugare è proprio se al momento in cui entrerà in vigore la normativa — il 2 febbraio se questa legge sarà respinta, il 1° dicembre 1985 se sarà approvata — si debba calcolare il presofferto nella stessa fase processuale.

ALDO RIZZO. È l'espressione « opera a partire » nel secondo comma dell'articolo 30 che ha dato luogo a diverse interpretazioni e quindi il chiarimento è opportuno.

CARLO CASINI. Io credo, e penso che il mio gruppo nella sostanza sia d'accordo, che indubbiamente in novembre si terrà conto della carcerazione preventiva sofferta nella stessa fase. La questione è solo di tecnica legislativa e quindi l'ultima parola dovrebbe spettare al Governo.

Non ne faccio una questione di sostanza, ma dico che la formulazione è pleonastica. Abbiamo già discusso se il secondo comma dell'articolo 1 debba riferirsi a tutti i reati o solo a quelli per i quali è scaduto il termine ed il Governo ha presentato una formulazione che chiarisce il fatto che la nuova legge prende in considerazione solamente alcuni reati, per i quali è scaduto il termine. Quindi ciò che diceva il capo dell'ufficio legislativo del ministero aveva un senso prima di questa legge, non dopo la sua approvazione.

PRESIDENTE. A titolo personale dichiaro che voterò a favore di questo articolo aggiuntivo che dà maggiore chiarezza alla normativa nella materia.

GIULIO MACERATINI. Preannuncio anch'io il mio voto favorevole.

LUIGI DINO FELISETTI. Se vogliamo fare questa aggiunta facciamola pure, ma io mi riporto al secondo comma dell'articolo 30 citato: il soggetto dell'articolo 30 è l'applicazione dei nuovi termini non l'inizio dei termini; cioè con il secondo comma si dice che la applicazione dei nuovi termini inizia a partire dalla fase in corso. Si parla di applicazione, il che vuol dire che è solo il momento applicativo e non il momento del computo dei termini — dal punto di vista della quantità, cioè dal momento in cui è iniziato lo stato di detenzione — che viene preso in considerazione. Quindi l'interpretazione avanzata da alcune parti è di pregevole apporto da un punto di vista giuridico, ma non è tale da poter scalfire il significato della norma. In definitiva sono contrario all'articolo aggiuntivo, che giudico ultroneo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, Relatore. Mi rimetto al Governo, che ritengo abbia su questo punto la parola decisiva trattandosi di un problema tecnico.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia. Non vorrei eludere il problema che esiste, tant'è — e lo si

sa perché non ci sono segreti, casomai riservatezza — che in una certa fase il Governo ha preso in considerazione, appunto di fronte al manifestarsi di una necessità di interpretazione, la possibilità di una interpretazione autentica. La ragione per cui si è invece preferita la proposta di una proroga è che si è ritenuto che fosse impossibile una interpretazione quale quella che oggi si paventa. Tanto più tale interpretazione diventa impossibile dopo che avremo approvato questa legge di proroga, con la quale si arriva sostanzialmente ad una interpretazione autentica sulla circostanza che non vi è dubbio in ordine al fatto che i nuovi termini che verranno applicati alla scadenza della proroga dovranno fare riferimento anche al periodo già consumato. Quindi, pur rimettendomi alla Commissione, ritengo che si tratti di una precisazione pleonastica.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il mio voto favorevole su questo articolo aggiuntivo.

STEFANO DE LUCA. Anch'io voterò a favore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Violante ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Bottari, Granati Caruso, Ciocci e Trabacchi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il terzo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

” La misura di cui al primo e al secondo comma va disposta, salvo che vi ostino le ragioni indicate nel secondo comma dell'articolo 254, quando imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute fisica o psichica particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni ovvero che è minore degli anni 18 ” ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono contrario.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bottari ed altri, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Bottari, Granati Caruso, Bochicchio Schelotto e Violante hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Il quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

" Anche nei casi di cui al secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di persona la quale si trova in condizioni di salute fisica o psichica particolarmente gravi che non consentono le cure necessarie nello stato di detenzione " ».

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono contrario.

LUCIANO VIOLANTE. Bisogna approfondire di cosa si tratta. Mi sembra che ci stiamo muovendo in parte secondo logiche di schieramento su cose che riguardano le certezze dei cittadini, e rischiamo di trovarci di fronte a problemi di interpretazione molto gravi.

LUIGI DINO FELISETTI. C'è tutto meno che la logica degli schieramenti, perché gli schieramenti si sono scomposti!

LUCIANO VIOLANTE. Ritengo che sia necessario approfondire cosa si intende con l'espressione « condizioni di salute ». Come è noto, oggi è consentito concedere la libertà provvisoria e gli arresti domiciliari quando si riscontrino nell'imputato condizioni di salute particolarmente gravi. Interpellata in materia, la Corte di cassazione in alcune sentenze ha interpretato tale espressione come salute fisica. L'articolo aggiuntivo da noi presentato si pro-

pone di colmare tale lacuna introducendo anche il concetto di salute psichica.

ALDO RIZZO. Le osservazioni del collega Violante sono indubbiamente meritevoli di grande attenzione, poiché non v'è dubbio che la salute psichica deve essere valorizzata ai fini della concessione della libertà provvisoria, riguardando, insieme con quella fisica, lo stato complessivo di salute dell'individuo. Tuttavia, il riferimento esplicito alla salute psichica potrebbe creare problemi sul piano concreto, non solo perché esponenti di pericolose organizzazioni criminali, che si trovano in carcerazione preventiva, già ricorrono facilmente alla visita psichiatrica per essere dichiarati infermi di mente...

LUCIANO VIOLANTE. Per costoro il problema non si pone, in quanto sono già usciti tutti dal carcere.

ALDO RIZZO. ..., ma anche perché lo specifico riferimento fatto nel provvedimento dell'autorità giudiziaria che concede la libertà provvisoria, alla infermità psichica dell'imputato potrebbe comportare, come conseguenza, la pressante richiesta di sospensione del procedimento, a causa delle condizioni di infermità psichica dell'imputato.

Per tali motivi e pur ribadendo che, ai fini della libertà provvisoria, nel concetto di salute fisica deve essere compresa quella psichica, credo che non sia opportuno — ed esprimo una mia opinione personale — introdurre l'innovazione proposta dal collega Violante.

PIERLUIGI ONORATO. Pur rendendomi conto della fondatezza delle argomentazioni addotte dal collega Rizzo, il quale mi aveva già manifestato le sue perplessità in materia, a nome del gruppo della sinistra indipendente dichiaro di essere favorevole all'articolo aggiuntivo proposto dai colleghi comunisti.

Pur non potendosi negare che della perizia psichiatrica sia stato fatto spesso un uso assai criticabile, ritengo che tuttavia il concetto di salute psichica debba essere introdotto nella nostra legislazione

normale, tanto più che in tal senso si sono pronunciate le organizzazioni mondiali della sanità.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Ribadisco il parere contrario all'articolo aggiuntivo proposto dai deputati comunisti.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo che non si possa nutrire dubbio alcuno sul fatto che anche la salute psichica ridondi sul concetto generale di salute dell'individuo, tant'è vero che si sono verificati alcuni casi clamorosi nei quali la libertà provvisoria è stata concessa in base all'appurata inaccettabilità psichiatrica del regime carcerario.

Concordo con l'onorevole Rizzo sul fatto che, tuttavia, l'approvazione di questa norma creerebbe difficoltà, in particolare per ciò che concerne il regime di sospensione del processo e per tale motivo sono contrario ad essa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bottari ed altri, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Gli onorevoli Macis, Lanfranchi Cordoli, Bochicchio Schelotto e Violante hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

" *b*) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 630 del codice penale e dall'articolo 75, primo, secondo e terzo comma della legge 22 dicembre 1975, n. 685 " ».

LUCIANO VIOLANTE. Quando il Parlamento esaminò la legge n. 398, evidentemente dimenticò di includere tra i reati per i quali valeva il divieto di concedere la libertà provvisoria quello di sequestro di persona ed è per colmare tale lacuna che abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo di cui si discute.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono favorevole a questo articolo aggiuntivo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI. Pur manifestando una certa disponibilità nei confronti dell'articolo aggiuntivo in oggetto, debbo dire che non mi sconvolge il fatto che sia ammessa la libertà provvisoria anche rispetto al verificarsi del reato di sequestro di persona: penso, ad esempio, al caso di un complice in un sequestro il quale ha collaborato per l'identificazione dei concorrenti e che, in sede dibattimentale, si vedrà comminare una pena pari a quella prevista per il sequestro semplice. Tuttavia, vorrei segnalare l'opportunità di inserire tale norma nell'ambito del disegno di legge concernente il controllo degli imputati scarcerati del quale tra breve inizierà la discussione in Commissione.

Tuttavia, per non dare l'impressione che il Governo assuma un atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle modifiche presentate al provvedimento in esame, propongo, a mia volta, il seguente articolo aggiuntivo di contenuto analogo a quello presentato dal deputato Violante.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« La lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

" *b*) di uno dei delitti previsti dagli articoli 289-*bis*, primo e secondo comma, 416-*bis*, 422, 575, 630, primo, secondo e terzo comma, del codice penale e dell'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 " ».

LUCIANO VIOLANTE. A seguito della presentazione di questo articolo aggiuntivo da parte del Governo, ritiro l'analogo articolo aggiuntivo presentato da me e da altri deputati del mio gruppo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore sull'articolo aggiuntivo presentato dal Governo?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Sono favorevole.

PIERLUIGI ONORATO. A titolo puramente personale — poiché credo che il collega Rizzo sia di diverso avviso — annuncio la mia astensione, poiché per ragioni di coerenza sono contrario ai meccanismi automatici di esclusione della libertà provvisoria; probabilmente tra qualche tempo scopriremo qualche altro reato che non è stato contemplato.

FRANCO RUSSO. A nome di democrazia proletaria, annuncio il mio voto contrario.

ALDO RIZZO. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo presentato dal Governo, favorevole il relatore.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni finali di voto.

LUCIANO VIOLANTE. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PIERLUIGI ONORATO. A nome dei deputati della sinistra indipendente, annuncio che voteremo contro il provvedimento in esame.

GIULIO MACERATINI. Dichiaro che il Movimento sociale-destra nazionale esprimerà un voto negativo.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato immediatamente a scrutinio segreto. Chiedo, in caso di approvazione, di

essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Proroga del termine previsto dal primo comma dell'articolo 30 della legge 28 luglio 1984, n. 398 » (2357):

Presenti	38
Votanti	27
Astenuti	11
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alagna, Azzolini, Bosco Manfredi, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Cifarelli, Dell'Andro, De Luca, Felisetti, Fini, Gargani, Ghinami, Gitti, Lo Russo, Macaluso, Maceratini, Mannuzzu, Martino, Mora, Nicotra, Onorato, Orsenigo, Pontello, Quarta, Riz, Russo Raffaele e Russo Vincenzo.

Hanno dichiarato di astenersi:

Bochicchio Schelotto, Boncompagni, Cavagna, Ciocci, Curcio, Fracchia, Granati Caruso, Lanfranchi Cordioli, Pedrazzi Cipolla, Rizzo, Violante.

La seduta termina alle 15,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA